

Capitolo 1

Ricostruzione delle linee evolutive dell'istituto della revisione.

Sommario: 1. *Ratio* ispiratrice dell'istituto della revisione; 2. Genesi del rimedio straordinario, l'*Ordonnance criminelle* del 1670; 3. Revisione e giudicato nel codice Finocchiaro Aprile; 4. L'impugnazione straordinaria nel c.p.p. del 1930; 5. La riforma del 196; 6. La revisione oggi; 7. Effetti diretti ed indiretti della sentenza di proscioglimento; 8. La revisione *contra reum* del giudicato penale tra realtà e prospettive di riforma (Dibattito dottrinale sulla scelta legislativa di esclusione della rivedibilità delle sentenze assolutorie); 9. Prospettive di riforma.

1. Ratio ispiratrice dell'istituto della revisione.

L'istituto della revisione si presenta all'interno del sistema processuale penale quale grimaldello in grado di scardinare la resistenza del giudicato ed è per questo motivo che è stato relegato ai margini del sistema delle impugnazioni. Nell'ultimo decennio però ha acquistato un ruolo di primaria importanza, in particolare è stato oggetto di un acceso dibattito dottrinale, politico legislativo, sulla opportunità di ampliamento della relativa sfera di applicabilità, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Strasburgo¹, ma ancor di più dalla sentenza della Corte costituzionale² con la quale viene segnato il declino del «mito del giudicato». La necessità di

¹ Il riferimento è alle sentenze della Corte europea che hanno affermato la necessità di garantire la *restitutio in integrum* della vittima dell'accertata violazione delle garanzie procedurali previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). Corte eur. dir. uomo, 13 luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia.

² Corte cost., 7 aprile 2011, n.113, in G.U., 1^a serie speciale, 13 aprile 2011, n. 16, p. 9, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., per contrasto con gli art. 117 comma 1 Cost. e 46 Cedu, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna per consentire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 Cedu, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

mantenere il delicato equilibrio tra stabilità dell'accertamento giudiziale e giustizia sostanziale sta alla base delle difficoltà incontrate dai giuristi nel riformare l'istituto alla luce dell'obiettivo di tutela dell'interesse, non solo del singolo ma di tutta la collettività «alla sentenza non solo formalmente, ma anche sostanzialmente giusta»³. Dunque, è l'esigenza di rimediare all'errore giudiziario che costituisce la ratio ispiratrice della revisione che, in quanto proponibile avverso un provvedimento di condanna divenuto irrevocabile, è stata qualificata mezzo di impugnazione straordinario ed eccezionale in rapporto di antitesi con in giudicato⁴.

Invero, con riguardo alla inconciliabilità logica tra i due istituti la dottrina ha fatto notare come scopo della revisione e *ratio* della stessa dovessero esser tenute su piani differenti. La revisione, più che al concetto di errore giudiziario, dev'essere ricondotta al concetto di certezza giuridica e in particolare all'esigenza di rimediare alla crisi della certezza giuridica causata dal sopravvenire di nuove prove in contrasto con il fatto accertato in una sentenza definitiva⁵. Dinanzi al venir meno della certezza giudiziale che contrassegna il giudicato dovuta all'intervento di nuove fonti di certezza, l'ordinamento deve agire eliminando tale antinomia, anche al prezzo di sacrificare in via eccezionale l'autorità di cosa giudicata.

Se è vero che certezza e giustizia vanno di pari passo, la sentenza di revisione eliminando l'incertezza cancella l'ingiustizia. L'eliminazione dell'errore giudiziario costituisce lo scopo della revisione e non il presupposto, ragion per cui non esiste una contrapposizione logica con il giudicato penale ma di complementarità nel quale la revisione costituisce l'epilogo della ricostruzione procedimentale tesa alla verifica o alla smentita della presunzione di colpevolezza e presuppone la rimovibilità del giudicato laddove sussista un

³ R. NORMANDO, *Limiti alla revisione e intangibilità del giudicato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 839.

⁴ A. PRESUTTI, *Revisione del processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, 1991, p. 2.

⁵ G. TRANCHINA, *L'esecuzione*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, cit., p. 586, secondo il quale «l'intangibilità del giudicato [...] riposa sulla ineccepibilità della conoscenza acquisita attraverso il processo. Essa viene meno – nei limiti in cui la legge lo consente – allorché sopraggiunga il convincimento che quella conoscenza si sia prodotta sulla base di fallaci percezioni da parte del giudice, ponendo così in crisi la situazione di certezza che il giudicato avrebbe dovuto garantire e determinando, di conseguenza, la necessità di una successiva acquisizione di conoscenza».

novum probatorio che, se palesato al momento della decisione, avrebbe condotto ad una pronuncia di segno diverso.

2. *Genesi del rimedio straordinario, l'Ordonnance criminelle del 1670.*

La storia normativa del rimedio straordinario è strettamente collegata al grado di resistenza della *res giudicata* all'interno dell'ordinamento; tanto maggiore è la resistenza tanto più ridotti saranno gli spazi operativi riservati al rimedio. La revisione si affaccia al panorama giuridico moderno con l'*Ordonnance criminelle* del 1670 che consentiva la riapertura del procedimento allorquando fosse stata pronunciata un'ingiusta condanna per errore di fatto.

Abrogato durante la rivoluzione francese, l'istituto riapparve nel 1793 con un decreto che introdusse una sola fattispecie di revisione, nelle ipotesi di inconciliabilità di due provvedimenti di condanna emessi per lo stesso fatto nei confronti di persone diverse.

Confermato nel *Code d'instruction criminelle* del 1808 il rimedio straordinario divenne esperibile in tre casi riguardanti: a) l'inconciliabilità tra sentenze di condanna emesse per lo stesso reato nei confronti di persone diverse, b) l'accertamento dell'esistenza in vita della presunta vittima di un omicidio, c) condanna emessa in seguito a falsa testimonianza.

Il modello italiano della revisione nel codice di rito del 1865, sebbene identico nei presupposti a quello francese, è caratterizzato da due peculiarità. La prima sta nell'iniziativa ad incaricare il Procuratore generale presso la Corte di cassazione a sottoporre l'esistenza dell'errore all'attenzione della stessa Corte che spetta esclusivamente al Ministro di grazia e giustizia, d'ufficio o su sollecitazione di parte. Si è voluto collocare l'errore giudiziario in una dimensione pubblicistica tesa alla corretta amministrazione della giustizia. Altra peculiarità della disciplina dell'istituto risiede nell'“investitura verticistica” della Corte di cassazione per deliberare sull'ammissibilità del

rimedio, posto che solo il giudice di legittimità poteva «custodire, nei confini della legge, l'autorità del giudicato⁶».

3. Revisione e giudicato nel codice Finocchiaro Aprile.

Sin dalla fine dell'800 si è sviluppato un dibattito che ha portato all'emanazione del c.p.p. del 1913: l'obiettivo era quello di «ridare all'istituto della revisione un ordinamento più conforme agli intenti di giustizia⁷». La disciplina della revisione nel c.p.p. del 1913 mostra delle significative novità rispetto al passato, il numero delle disposizioni dedicate all'istituto passa dalle sette del codice del 1865 a sedici nel codice del 1913, ma ciò che segna maggiormente il distacco rispetto al passato sono i presupposti che consentono l'accesso al rimedio.

Riproposti nella classica tripartizione i casi sono caratterizzati da connotati descrittivi in modo da rendere più elastici i precetti. Così nelle ipotesi di inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della condanna ed altra sentenza penale irrevocabile (art. 538 n.1 c.p.p. 1913): l'incoerenza si riferisce a qualsiasi premessa storica di due decisioni anche se relative a reati diversi; risulta inoltre ampliata la tipologia delle cause di inquinamento del giudizio a quo, ritenendosi ammissibile il rimedio qualora «sia dimostrato che il giudicato sulla sussistenza del fatto o sulla prova che il condannato lo abbia commesso fu effetto di falsità, in atti o in giudizio, o di corruzione del giudice» (art. 538 n.3 c.p.p. 1913).

La maggiore apertura, però, si rinviene nell'aver consentito l'esperibilità della revisione anche quando, dopo la condanna, «sopravvengono o si scoprono fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste, ovvero che il condannato non lo ha commesso o non vi ha concorso» (art. 538 n.3 c.p.p. 1913).

⁶ Così, ad esempio, ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, III, *Delle impugnazioni*, Milano, 1952, p. 644.

⁷ Così RAVIZZA, «Revisione», in *Dig. it.*, XX, Torino, 1913-1918, p. 151.

4. *L'impugnazione straordinaria nel c.p.p. del 1930.*

È noto come l'influenza esercitata dalla dottrina fascista nel settore delle scienze criminali abbia causato la perdita della dimensione dinamica del giudicato. I presupposti perseguiti dal regime fascista, il quale vedeva nel processo penale uno strumento di controllo della società, erano quelli di gestire in modo capillare l'amministrazione degli affari penali. È la stessa concezione del processo come mezzo di ricerca della verità a rafforzare l'idea di sentenza irrevocabile, sentenza alla quale si giunge alla fine di un processo che rende noto ciò che era ignoto.

La funzione conservativa assegnata alla *res iudicata* da un lato accentua il carattere eccezionale del rimedio revocatorio, dall'altro ne circoscrive il suo ambito di applicazione. Il soffermarsi sui presupposti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria non consente di comprendere l'ideologia sottesa, è piuttosto la trama procedurale del giudizio di revisione a svelare la diffidenza che il legislatore fascista nutre verso il rimedio. Una fitta serie di adempimenti, controlli e valutazioni di ammissibilità testimoniano l'obiettivo di moltiplicare in capo al giudice gli strumenti normativi necessari per circoscriverne gli esiti.

5. *La riforma del 1965.*

Ispirata dal forte senso di insofferenza, causato dall'angusta posizione nella quale il codice di procedura penale del 1930 aveva relegato il rimedio della revisione, e ancor di più, in seguito ad un clamoroso caso di cronaca giudiziaria nel quale un condannato all'ergastolo per omicidio aggravato e occultamento di cadavere stava scontando la pena mentre la presunta vittima, il fratello, circolava indisturbato⁸, la l.14 maggio 1965 n.481 recante «nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali», ha innovato il profilo del rimedio tratteggiato dal legislatore fascista nel tentativo di adattarlo alle esigenze di giustizia sostanziale alla cui tutela risultava adibito.

⁸ Si tratta del c.d. "caso Gallo", gli esiti del relativo giudizio di revisione sono documentati da Cass., Sez. I, 16 giugno 1965, Gallo, in *Giust. pen.*, 1965, III, 41.

Sono tre le modifiche più significative introdotte dalla legge in questione. La prima riguarda l'ipotesi della sopravvenienza o scoperta di nuovi elementi di prova (art.554, n.3 c.p.p. 1930): la revisione può essere richiesta non solo quando tali elementi rendano evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso, ma anche quando essi impongono il proscioglimento del condannato o perché costui non era imputabile o punibile, o perché il fatto non costituiva reato o non era previsto dalla legge come tale, o perché l'azione non poteva essere iniziata o proseguita, o perché il reato era estinto. La seconda modifica consentiva l'accesso al rimedio straordinario quando dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale o colposo, sopravvengono o si scoprono elementi di prova che rendono evidente che la morte della presunta vittima non si è verificata (art. 554 n.5 c.p.p. 1930). La terza modifica attiene, infine, ai poteri del giudice dell'esecuzione; in particolare egli, pur restando competente a procedere agli accertamenti relativi ai "nova" non risultanti dagli atti già compiuti dall'autorità giudiziaria, perde il potere di deliberare in via preliminare sulla fondatezza della richiesta, risultando vincolato ad eseguire l'adempimento per il quale è chiamato ad intervenire (art. 557, 3° comma, c.p.p. 1930).

In questa nuova prospettiva si comincia a delineare un inedito modello di revisione non costituita da un'eccezione alla validità del giudicato, ma di una sua specifica funzione.

6. La revisione oggi.

L'attuale disciplina della revisione è caratterizzata dal superamento del "mito del giudicato" sotto il profilo ideologico e dall'affermazione del principio del *favor rei* sul piano interpretativo. Le innovazioni apportate dal legislatore all'attuale codice di rito al rimedio straordinario attengono all'estensione a tutte le formule di proscioglimento, all'impugnabilità oltre che delle sentenze di condanna⁹ e delle sentenze di patteggiamento (queste ultime ad opera della modifica dell'art. 629 c.p.p. ad opera dell'art. 3 l.12 giugno

⁹ Restano escluse dai provvedimenti suscettibili di revisione le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere.

2003, n.134), anche dei decreti penali e soprattutto al procedimento che non prevede più la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria.

Il legislatore del 1988 ha previsto un procedimento che non presuppone alcuna soluzione di continuità tra fase preliminare e il giudizio sul merito della revisione, l'intero procedimento viene invece devoluto alla esclusiva competenza della Corte d'appello. La revisione si configura oggi quale mezzo d'impugnazione straordinario, estensivo ma non sospensivo e non devolutivo, esperibile anche quando la pena sia stata già eseguita o estinta. L'art. 630 c.p.p. contempla quattro fattispecie di revisione: «se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale» (art. 630 lett. *a* c.p.p.); «se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 ovvero una delle questioni previste dall'art. 479» (art.630 lett. *b* c.p.p.); «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato dev'essere prosciolto a norma dell'art. 631» (art. 630 lett. *c* c.p.p.); «se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato» (art. 630 lett. *d* c.p.p.).

Le disposizioni di cui alle lettere *a* e *b* sono riconducibili all'esigenza di impedire la contraddittorietà dei giudicati, occorre però precisare che la eventuale presenza di un errore nell'una o nell'altra decisione, richiede il riesame di entrambe le pronunce. Le previsioni contenute nell'art. 630 lett. *c* e *d* c.p.p., trovano fondamento nella necessità di porre rimedio all'errore giudiziario.

Riguardo ai profili procedurali, i soggetti legittimati a presentare istanza di revisione sono il condannato, un suo prossimo congiunto, il tutore, l'erede o un prossimo congiunto in caso di morte del condannato e il Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. L'istanza, proposta personalmente o per mezzo di un

procuratore speciale, deve indicare le ragioni e le prove che la giustificano (art.630 comma 1 c.p.p.) e dev'essere corredata, nell'ipotesi in cui sia avanzata ai sensi dell'art. 630 lett. *a* e *b* dalla copia della sentenza irrevocabile per il reato ivi indicato. Se, dopo la presentazione dell'istanza di revisione sopravvenga il decesso del condannato, il Presidente della Corte d'appello nomina un curatore, al fine di assicurare la prosecuzione del procedimento instaurato.

La funzione della fase preliminare del giudizio di revisione, è quella di filtrare le richieste accertando la sussistenza delle condizioni necessarie per l'instaurazione del rimedio straordinario, al fine di impedire « impugnazioni pretestuose e palesemente infondate»¹⁰ evitando in tal modo «un inutile dispendio di attività giurisdizionale»¹¹. Qualora la richiesta risulti inammissibile perché proposta fuori dalle ipotesi di cui all'art. 629 e 630, o sia stata proposta senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli art. 631, 632, 633, 641 ovvero risulti manifestamente infondata (art.634 comma 1 c.p.p.), la Corte d'appello lo dichiara con ordinanza.

Le ipotesi di inammissibilità, sono riconducibili a tre fattispecie: *a*) la prima si riferisce alla richiesta proposta “*extra legem*”, cioè contro provvedimenti non soggetti a revisione o al di fuori dai casi previsti dal legislatore; *b*) la seconda attiene alla richiesta proposta “*contra legem*” cioè fondata su elementi non idonei a determinare una sentenza di proscioglimento, proposta da soggetti non legittimati, o priva dei requisiti formali, o ripropositiva di analoga richiesta respinta; *c*) l'ultima fattispecie riguarda la richiesta manifestamente infondata, cioè caratterizzata da elementi inidonei a consentire la reversibilità del giudicato di condanna. In relazione a quest'ultima fattispecie, secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione, «l'attributo “manifesta” contrassegna l'infondatezza della richiesta di revisione» e in particolare fa riferimento «alla capacità delle ragioni che stanno alla base della richiesta, di consentire una verifica circa l'esito del giudizio»¹².

¹⁰ *Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale*, in G.U., 24 ottobre 1988, n.250, *Suppl.ord. n. 2*, p.137.

¹¹ Cass., Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi, in *Foro it.*, 1998, II, c.746.

¹² Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, p. 1983.

Avverso l'ordinanza della Corte d'appello che dichiara l'inammissibilità della richiesta, è consentito il ricorso per cassazione che, se accolto, comporta il rinvio del giudizio di revisione ad altra Corte d'appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. in ogni caso, l'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza, al pari della sentenza che la rigetta, non preclude la proponibilità di una nuova istanza fondata su elementi diversi. Ciò significa che, la nuova richiesta di revisione, priva dei vizi formali già rilevati, potrà basarsi sugli stessi elementi fattuali, dal momento che il giudizio di merito non è stato avviato; qualora invece, l'istanza sia stata dichiarata inammissibile o rigettata per vizi di merito, occorre distinguere le due ipotesi, nel primo caso la diversità va ricondotta alle ragioni che stanno alla base della richiesta; nel secondo caso, la diversità della nuova istanza deve consentire il superamento della precedente analisi svolta in giudizio. In qualunque momento, la Corte d'appello può disporre con ordinanza, ricorribile per cassazione, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando eventualmente una delle misure cautelari coercitive previste dagli art. 281-284 c.p.p., la cui trasgressione comporta la revoca dell'ordinanza di sospensione e il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza (art. 635 comma 1 c.p.p.).

La sentenza che conclude il giudizio può essere di accoglimento o di rigetto ed è ricorribile per cassazione da parte dei soggetti legittimati a proporre istanza di revisione, nonché da quei soggetti –parte civile, responsabile civile, obbligato per la pena pecuniaria- che, avendo partecipato al giudizio di revisione, abbiano interesse ad impugnare¹³.

Una volta conclusa in senso positivo la fase preliminare, la Corte d'appello procede all'esame del merito, nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto delle norme previste per il dibattimento di primo grado, in quanto compatibili e nei limiti delle ragioni indicate nell'istanza di revisione (art.636 comma II c.p.p.). Accolta la richiesta di revisione, il giudice dispone la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna e indica nel dispositivo la causa di proscioglimento, che non potrà avvenire sulla base di una diversa valutazione delle prove esaminate. Invece, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, il giudice condanna la parte privata al pagamento delle spese

¹³ G. DEAN, *La revisione*, Giappichelli, 2010, p. 110.

processuali e dispone la ripresa dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza eventualmente sospesa (art. 637 comma IV° c.p.p.).

7. Effetti diretti ed indiretti della sentenza di proscioglimento.

Alla sentenza che accoglie la richiesta di revisione si accompagnano effetti ripristinatori e restitutori. Gli effetti ripristinatori comprendono la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere, la restituzione delle cose confiscate (fatta eccezione quelle per le quali la confisca è obbligatoria), e la restituzione per le spese sostenute per il risarcimento della parte civile, purché la stessa sia stata citata nel giudizio di revisione (art 639 c.p.p.).

Ulteriori effetti della sentenza di proscioglimento sono la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle sentenze e ai decreti penali di condanna revocati e il computo, ai fini della determinazione della pena per un reato diverso, del periodo di pena detentiva espiata per il reato la cui condanna è stata revocata (art. 657 comma II° c.p.p.). Altro effetto è la reintegrazione nel posto di lavoro dell'impiegato destituito a causa di una condanna penale e in seguito prosciolto nel giudizio di revisione.

Tra gli effetti indiretti della sentenza di proscioglimento, si segnala, l'affissione, su richiesta dell'interessato, dell'estratto della sentenza di accoglimento nel comune nel quale è stata pronunciata la condanna, e in quello dell'ultima residenza del condannato e la pubblicazione della stessa in un giornale indicato dallo stesso interessato (art. 642 c.p.p.). La locuzione interessato dev'essere interpretata estensivamente, nel senso di considerare tale oltre al condannato, i prossimi congiunti e l'erede.

È chiaro come il fine della revisione sia «la riparazione dell'errore materiale e morale alle vittime di errori giudiziari»¹⁴.

8. La revisione contra reum del giudicato penale tra realtà e prospettive di riforma (Dibattito dottrinale sulla scelta legislativa di esclusione della rivedibilità delle sentenze assolutorie).

La possibilità di prevedere la rivedibilità delle sentenze assolutorie all'interno del nostro ordinamento giuridico, ha alimentato un dibattito dottrinale e politico legislativo, alla conclusione del quale prevalse l'orientamento negativo, fondato sulla tutela della tranquillità dei cittadini a non essere turbata dalla riapertura di un procedimento¹⁵. Invero, l'interesse alla tutela della serenità della collettività è il fondamento della tesi diametralmente opposta al divieto della revisione della sentenza di proscioglimento. Può osservarsi come «se scopo della vita è raggiungere possibilmente la verità, se è nell'interesse di tutti che nessun innocente sia condannato ingiustamente, e che nessun scaltro fortunato sfugga al rigore della legge, la stessa ragione vuole che vi sia la revisione delle sentenze assolutorie»¹⁶ in modo da non lasciare impuniti i delinquenti che hanno attentato alla pace sociale e alla tranquillità della collettività e che potrebbero continuare a farlo.

Tale idea, che contrasta con la teoria del Carrara, la quale ha trovato ampio consenso e in base alla quale il danno prodotto dalla condanna di un innocente è maggiore di quello causato dall'assoluzione di un colpevole, pose in modo più stringente l'interrogativo sul se dovesse essere davvero respinta

¹⁴ A. CRISTIANI, *La revisione del giudicato nel sistema del processo penale italiano*, Giuffrè, 1970.

¹⁵ G. SOTGIU, *La revisione dei giudicati penali*, Istituto editoriale moderno, 1993, il quale affermava: «Se è una esigenza sociale la repressione del reato come infrazione dell'ordine giuridico, è altresì una esigenza sociale che tutto abbia un termine a questo mondo, che i giudizi abbiano una fine, che la tranquillità dei cittadini, e indirettamente la tranquillità sociale, non siano eternamente sotto il pericolo di venire turbate».

¹⁶ G. AMALFI, *Revisione delle sentenze assolutorie*, in *Riv.pen.*, 1901.

l'idea della revisione *in pejus* o piuttosto non potesse ammessa in presenza di specifiche condizioni.

La riflessione proposta dai fautori della revisione *in pejus* è rappresentata dall'idea secondo la quale, posto che la stabilità del giudicato rappresenta il corollario del processo "giusto", non può ritenersi tale il processo che conduca al proscioglimento di un colpevole.

L'obiezione più vigorosa mossa alla decisione del legislatore di vietare la revisione *contra reum*, si rinviene sul piano dei principi costituzionali, in modo particolare riguardo al principio di uguaglianza. Invero, potrebbe verificarsi che due soggetti, pur avendo commesso lo stesso illecito, siano sottoposti ad un diverso trattamento sanzionatorio, in quanto uno potrebbe essere condannato e l'altro rimanere impunito. Il fatto che la disciplina sulla revisione consenta tale eventualità, senza che ciò trovi alcuna giustificazione nella funzione di prevenzione dei reati, espone la disciplina stessa ad una censura di incostituzionalità per contrasto con il principio di uguaglianza. Ma è proprio sul piano dei principi costituzionali che viene individuata la ragione che giustifica l'assenza di una revisione *in damnum*. In un processo caratterizzato da un asimmetrico apporto dalle parti nella formazione della decisione, la revisione rappresenta uno strumento di recupero del materiale probatorio in favore della parte debole. In questa prospettiva, il giudicato di proscioglimento, frutto di una decisione non equilibrata, rappresenta una garanzia per il prosciolto; il suo superamento significherebbe solo eliminare quel minimo di tutela contro un'indagine perenne guidata dall'accusa¹⁷. Le modifiche normative intervenute nell'ultimo decennio, volte a ristabilire equilibrio tra le parti processuali, hanno indebolito queste valutazioni.

Invero, volendosi trovare ragioni di ordine costituzionale idonee a giustificare il divieto di revisione *in pejus*, potrebbe attribuirsi un ruolo centrale all'art. 27 Cost. ovvero alla funzione rieducativa della pena. Una risposta punitiva dell'ordinamento lontana dalla commissione del reato, potrebbe incidere negativamente su un soggetto che nel frattempo in seguito ad autonomo percorso rieducativo sia perfettamente reintegrato. In tale ipotesi,

¹⁷ A. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Cedam, 1995, p.52.

l'applicazione tardiva di una sanzione avrebbe solo un effetto desocializzante¹⁸. Dalla comparazione tra condanna dell'innocente e assoluzione del colpevole, la prima genera una maggiore disutilità

9. Prospettive di riforma.

Chiarite le premesse di carattere generale, è necessario comprendere se la revisione del giudicato assolutorio sia del tutto incoerente con il nostro ordinamento o se vi sia una spazio, benché limitato, all'interno del quale l'istituto possa collocarsi.

Atteso che l'interesse generale all'accertamento della verità sia prevalente sulla funzione rieducativa della pena, ci si chiede se, non per tutti i reati, ma soltanto per quelli di maggiore allarme sociale, il carattere preventivo della pena non possa giustificare la riapertura del processo a carico del prosciolto con sentenza definitiva. Si potrebbe fissare in tali ipotesi un termine entro il quale consentire la revisione della sentenza di proscioglimento. Il termine, inteso come arco temporale trascorso il quale si presume il ravvedimento del reo, sarà più ampio nelle ipotesi in cui il reo stesso abbia commesso altri fatti criminosi successivamente alla sentenza di proscioglimento, sintomo questo del permanere del soggetto nel circuito criminoso, in questi casi, lo scopo preventivo e rieducativo della pena tornano a riespandere la loro potenzialità attuativa.

¹⁸ P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Giappichelli, 2009, p. 88, il quale, a proposito della finalità rieducativa della pena sottolinea come sia «evidente che un simile obiettivo, se perseguito a distanza di anni dal *tempus commissi delicti*, rischia di rivelarsi doppiamente inutile: perché il condannato ha avuto modo di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, oppure perché, all'opposto, a causa del ritardato intervento rieducativo, tale soggetto è rientrato nel pregresso circuito criminoso».

Capitolo 2

La nuova prova nel giudizio di revisione.

Sommario: 1. “Nuove prove” e “nuovi elementi di prova” nei giudizi di revisione; 2. Il *novum* e la crisi della certezza giuridica; 3. Vizi della prova; 4. L’incertezza dei confini della portata applicativa del mezzo straordinario.

1. “Nuove prove” e “nuovi elementi di prova” nei giudizi di revisione.

L’art. 630 lett. c. c.p.p. contiene delle differenze di nomenclatura rispetto all’omologa previsione di cui all’art. 554 n.3 c.p.p. del 1930. La prima disposizione infatti, si riferisce alle “*nuove prove*”; la seconda invece, ai “*nuovi elementi di prova*”. La dottrina ha rilevato come prova ed elementi di prova abbiano lo stesso significato. Delineano l’oggetto della regiudicanda e precisano la *causa petendi* della richiesta. Deve inoltre escludersi la possibilità che il concetto di “prova” possa essere interpretato nel senso di “mezzo di prova”¹⁹, infatti, l’art. 630 lett. c. c.p.p. non può riferirsi allo strumento tecnico attraverso cui si introduce la prova, ma alla rappresentazione dei fatti che tale strumento introduce.

Chiarito il senso della locuzione “prova”, occorre comprendere il concetto di “prove nuove”, intese come cause estintive di reato e di non punibilità che non siano state dichiarate nel corso del giudizio ordinario. Connessa alla tematica relativa al significato del concetto di “prova” è la questione relativa all’attitudine della prova indiziaria a determinare la revisione del giudicato penale di condanna. Se da un lato non può suscitare dubbio che

¹⁹ Così interpretato il concetto di “prova”, potrebbe comportare il rischio della trasformazione della revisione in un giudizio di quarta istanza, perché potrebbe essere esperita per ottenere, attraverso nuovi mezzi di prova, la rappresentazione di fatti già verificati nel corso del giudizio ordinario. In tal senso, A. SCALFATI, *L’esame sul merito*, cit., p. 210.

semplici elementi di prova possono consentire la richiesta di revisione nella prospettiva di una loro “trasformazione” in vere e proprie prove, idonee, da sole o unitamente alle prove già acquisite nel precedente giudizio, a determinare il proscioglimento del condannato, il problema appare più arduo nell’ipotesi in cui alla base della richiesta di revisione vi siano meri indizi. Invero, essendo la loro utilizzabilità subordinata alla condizione che siano gravi, precisi e concordanti ai sensi di una norma di carattere generale quale l’art. 192 comma II° c.p.p., non vi sono ragioni per escludere che, così corroborati, gli indizi possano sostenere l’ammissibilità della richiesta di revisione.

2. Il novum e la crisi della certezza giuridica.

È sul profilo della novità della prova, quale presupposto che legittima la riapertura del processo penale e consente il superamento del giudicato, che si è soffermata l’attenzione degli studiosi nel dibattito sulla revisione del giudicato penale.

Il concetto di “*novum*” è stato dilatato al fine di conseguire obiettivi diversificati: il raggiungimento della verità o la rimozione dell’errore giudiziario²⁰. Tutti i casi di revisione sono caratterizzati dalla novità, quindi dalla estraneità del fatto allegato a sostegno della domanda rispetto agli elementi in base ai quali è stata pronunciata la sentenza impugnata. È dal “*novum*”, inteso come emergere di fatti inconciliabili con il contenuto della sentenza irrevocabile di condanna, che scaturisce la crisi di quella certezza giuridica che il giudicato dovrebbe garantire. La revisione a tal punto, rappresenta lo strumento destinato a porre nel nulla il valore del giudicato penale, quando per cause sopravvenute gli effetti del giudicato non coincidono più con la certezza giuridica, sarà poi attraverso il ripristino della stessa certezza che promana dal giudicato, che il rimedio revocatorio restituisce ad esso effettività e concordanza con i reali dati di fatto della vicenda giudiziaria.

È bene precisare che, mentre i casi contemplati dalle lettere *a), b)* e *d)* dell’art. 630 c.p.p. si riferiscono ad ipotesi in cui prevale il principio di non

²⁰ C. FIORIO, *La prova nel processo penale*, Cedam, 2008, p. X.

contraddizione fra giudicati, le ipotesi di cui alla lettera c) ineriscono alla prova nuova, quindi alla riparazione dell'errore giudiziario. Obiettivo quest'ultimo nel quale appare tutta l'importanza dell'istituto della revisione. Premesso che al concetto di "prova nuova" fossero riconducibili sia la prova *noviter reperta*, che la prova *noviter data*, sul piano applicativo si riscontrano problemi. Il punto cruciale della questione risiedeva nella possibilità di far rientrare nella categoria concettuale di "prova nuova" anche quella prova che, pur acquisita da giudice prima della condanna, non fosse stata apprezzata ai fini della decisione²¹. La locuzione "prova nuova" si riteneva assumesse connotazioni concettuali differenti a seconda dello scenario processuale preso in considerazione, secondo tale impostazione, in un sistema processuale di tipo inquisitorio era la prova di cui il giudice non avesse mai avuto conoscenza, per cui essa si identificava con la prova *noviter producta*, cioè preesistente o sopravvenuta alla sentenza di condanna che non sia stata acquisita al processo concluso. Viceversa, in un sistema processuale di tipo accusatorio, il concetto di "prova nuova" è ancorato alla prova *noviter reperta* intesa come prova inconsapevolmente ignorata, entrata nella disponibilità di chi la invoca, ai fini dell'impugnazione straordinaria, in un momento successivo alla condanna.

Così delineato il concetto di *novum*, restava fuori dalla nozione di "prova nuova" la cd. prova *noviter cognita*, quella prova che, pur introdotta nel giudizio, non fosse stata oggetto di disamina da parte del giudice di cognizione. La prova acquisita ma non valutata, al pari della prova erroneamente valutata, si considerava, dunque, inidonea a consentire l'accesso al giudizio di revisione²².

A tale impostazione furono mosse aspre obiezioni. La prima critica riguarda l'equiparazione tra *prova non valutata* e *prova erroneamente valutata*, equiparazione smentita dalla stessa distinzione tra *erronea motivazione* e *difetto di motivazione* avente valore decisivo nel giudizio di cassazione; la seconda attiene alla distinzione, ai fini dell'ammissibilità della revisione, tra richiesta di nuova valutazione degli stessi elementi di prova e quella di valutazione di elementi precedentemente ignorati. Quest'ultima deve

²¹ T. CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Giappichelli, Torino.

²² G. P. AUGENTI, *Lineamenti del processo di revisione*, Cedam, 1949, p.95.

necessariamente essere mantenuta su un piano distinto, posto che l'eventuale equiparazione, produce l'equivalenza tra momento processuale dell'acquisizione della prova e valutazione della stessa, con la conseguenza di rimediare al difetto di motivazione mediante tacito rinvio agli atti processuali acquisiti.

L'art. 554 n.3 c.p.p. consente di pervenire ad una diversa ricostruzione del concetto di novità, il legislatore infatti, non solo riconosce autonomo significato alle espressioni *sono sopravvenuti* o *si scoprono*, ma attraverso la precisazione, contenuta nella medesima disposizione, secondo cui i nuovi elementi «soli o uniti a quelli già esaminati» rendono evidente il proscioglimento, appare chiaro l'intento di attribuire rilievo determinante, ai fini dell'ammissibilità della revisione, al profilo della valutazione della prova piuttosto che a quello della acquisizione. Quindi, non solo la prova precedentemente non acquisita, ma anche quella che pur acquisita non fosse stata apprezzata dal giudice avrebbe potuto consentire, in presenza di altri requisiti di ammissibilità, la rivisitazione del giudicato di condanna²³.

3. *Vizi della prova.*

Rientra nel concetto di "prova nuova" ex art. 630 lett. c c.p.p. quella prova che, pur essendo parte del materiale probatorio esaminato, non sia stata apprezzata nemmeno implicitamente dal giudice di cognizione. In presenza degli altri presupposti di ammissibilità, tale prova consente l'accesso al giudizio di revisione, purché non sia stata in precedenza dichiarata inammissibile dal giudice. Ciò significa che, una richiesta di revisione mirante ad ottenere l'assunzione di una prova già dichiarata inammissibile è da respingere poiché significherebbe trasformare l'impugnazione straordinaria in un ulteriore grado di giudizio, con gravi conseguenze sul principio della ragionevole durata del processo. Bisogna capire, però, il motivo per cui rientra nell'ambito del *novum* rilevante in sede di revisione la prova che pur essendo stata acquisita non sia stata esaminata, e non vi possa rientrare la prova

²³ R. NORMANDO, *Abolito criminis per incostituzionalità e revisione*, in *Cass.pen.*, 1984, p.1220.

dichiarata inammissibile, che in quanto tale, non è mai entrata a far parte delle risultanze processuali²⁴. Occorre stabilire se la prova dichiarata inammissibile, perché manifestamente irrilevante o superflua, sia stata effettivamente valutata dal giudice e quindi non possa essere considerata “nuova” qualora supporti una richiesta di revisione. Invero, la prova dichiarata inammissibile, in quanto non valutata nel merito, può a determinate condizioni essere considerata “prova nuova” ai fini della revisione.

Perché mai una prova, ritenuta “allo stato degli atti” irrilevante o superflua nel corso del processo concluso con sentenza definitiva non dovrebbe legittimare la richiesta di riapertura del giudizio, qualora dovesse consentire una diversa ricostruzione dei fatti già accertati, idonea a condurre al proscioglimento del condannato?

A conferma di ciò, si badi che nel corso del dibattimento, ai sensi dell’art.495 comma IV° c.p.p., è possibile escludere prove che, sebbene ammesse, risultino successivamente, superflue ed ammettere prove già escluse. Dunque, se è lo stesso sistema a prevedere la possibilità di “correggere”, in sede di giudizio ordinario, le decisioni sull’ammissibilità delle prove alla luce di quanto emerge in dibattimento, ancor più ciò dovrebbe essere consentito quando si tratti di rimediare ad una sentenza ingiusta, e quindi, tutte le volte in cui la prova dichiarata inammissibile, introduca dei fatti che pur essendo stati erroneamente “ignorati” dal giudice conducono al proscioglimento del condannato.

Per quanto riguarda la prova non acquisita nel giudizio ordinario, in quanto vietata dalla legge, nessun dubbio sorge circa la possibilità di supportare la richiesta di revisione allorquando si possono provare le medesime circostanze di fatto attraverso strumenti probatori privi di vizi di legalità. In tale ipotesi, il giudizio di revisione deve ritenersi ammissibile, dal momento che non si chiede al giudice dell’impugnazione straordinaria di pronunciare

²⁴ M. R. MARCHETTI, *La revisione*, in *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, *Trattato di procedura penale*, a cura di G. Spangher, vol. V, Utet, 2009, p. 957, la quale rileva che in caso di prova dichiarata inammissibile, non si può affermare che la stessa «sia già stata valutata, più semplicemente ne era nota l’esistenza e ne è stata a suo tempo erroneamente esclusa la rilevanza, ma proprio per questo quella prova non ha concorso alla formazione del convincimento del giudice, né questi ne conosce comunque il contenuto».

sentenza di proscioglimento in base alla valutazione di elementi illegittimi ma, di consentire l'ammissibilità di una istanza di revisione «diretta a far acquisire *secundum ius* elementi probatori di decisiva rilevanza, che la trasgressione di divieti di utilizzabilità non aveva consentito di apprezzare nel precedente grado di giudizio»²⁵.

Diversa è la situazione che si verifica nell'ipotesi in cui, la richiesta di revisione sia volta a dimostrare l'inutilizzabilità della prova posta a fondamento della sentenza di condanna. In tale contesto, l'eventuale proscioglimento del condannato non consegue ad una diversa valutazione delle prove acquisite nel giudizio ordinario -operazione espressamente vietata dall'art. 637 comma III° c.p.p.- ma, alla valutazione di una prova nuova "negativa" della colpevolezza, idonea a dimostrare l'innocenza del condannato in negativo, sotto il profilo della mancanza di prove per la condanna.

Queste riflessioni, sebbene stimolino l'apertura dell'istituto, impongono d'altro canto, il bilanciamento tra esigenze di staticità proprie del giudicato ed esigenze dinamiche, sollecitate dalla ricerca della verità.

4.L'incertezza dei confini della portata applicativa del mezzo straordinario.

Una volta definito il concetto di "prova nuova" idonea a consentire l'avanzamento della richiesta di revisione di una sentenza passata in giudicato, occorre soffermarsi sui confini di esperibilità del rimedio straordinario. Si segnala la recente tendenza della prassi di escludere dalla nozione di "*novum*" probatorio, ai fini della revisione, il mutamento di orientamento giurisprudenziale avvenuto con sentenza delle Sezioni unite su un tema di prova rilevante per la decisione di condanna²⁶. Invero, il mutamento di indirizzo giurisprudenziale rileva sul piano della valutazione giuridica del fatto e non della ricostruzione giuridica dello stesso, per cui «o dopo il giudicato

²⁵ F. DINACCI, *L'inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio*, Giuffrè, 2008, p.29.

²⁶ T. CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, cit., p.82.

sopravvengono nuovi elementi di prova in base ai quali il fatto viene a poter essere inquadrato in una situazione di rilevanza penale più favorevole, o, addirittura, di irrilevanza, e nulla vieterà che nel nuovo giudizio possano essere seguiti indirizzi interpretativi diversi da quelli cui si ispirarono i primi giudici; oppure il quesito si presenta in termini di nuova valutazione degli elementi già esaminati nel primo giudizio, e allora vien meno il presupposto della revisione. Ancora una volta, il mero sintomo di ingiustizia della sentenza si rivela insufficiente ad infrangere il giudicato, fino a quando un'antinomia insanabile non travolga una certezza ormai puramente formale»²⁷.

Motivo in più per sostenere l'impossibilità di qualificare "prova nuova" ex art 630 lett. c c.p.p., il diverso indirizzo esegetico è l'art. 637 comma III° c.p.p. che pone come divieto al giudice quello di emettere sentenza di proscioglimento esclusivamente in base ad una diversa valutazione delle prove già assunte nel precedente giudizio. In un'ottica opposta, volta a dilatare la portata applicativa del mezzo straordinario di impugnazione al di là dei limiti normativamente consentiti, si colloca quella giurisprudenza che ha rinvenuto i requisiti della "nuova prova" nella deliberazione della competente Camera, che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, abbia dichiarato insindacabili le opinioni rese dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un orientamento discutibile²⁸. In una direzione volta, invece ad escludere l'accesso al giudizio di revisione, anche in presenza di nuovi elementi di prova, si pone quella giurisprudenza che esclude che le dichiarazioni di ritrattazione delle accuse formulate a carico del condannato, al pari della modifica delle dichiarazioni di un testimone, integrino *novum* necessario per l'ammissibilità del giudizio di revisione, esigendosi in tali ipotesi una sentenza definitiva che accerti il reato di calunnia o di falsa testimonianza per le dichiarazioni già rese.

²⁷ A. CRISTIANI, *La revisione del giudicato*, cit., p.266.

²⁸ P. VERONESI, *Insindacabilità sine die: i dubbi restano*, in *Dir.giust.*, 2005, n.17, p. 46 ss.

Capitolo 3

Ampliamento del concetto di “novità” ed estensione del raggio d’azione della revisione tra interventi normativi e pratica applicazione.

Sommario: 1. Distinzione tra ammissibilità della richiesta di revisione e disciplina del giudizio sul merito della revisione in relazione agli atti delle indagini difensive; 2. Rapporto tra scienza e processo: “La prova scientifica nuova”; 3. Ammissibilità della revisione avverso le sentenze di patteggiamento; 4. Profili problematici in relazione alla sottoponibilità a revisione della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato; 5. Riapertura del processo in caso di *errores in procedendo* che abbiano inciso sul corretto accertamento del fatto; 6. La riapertura del processo penale quale misura idonea a dare esecuzione alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo; 7. Precettività delle disposizioni Cedu ed efficacia vincolante delle decisioni della Corte europea che abbiano accertato la lesione da parte del giudice italiano delle garanzie connesse al giusto processo; 8. La necessità di un intervento normativo e le indicazioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 129/2008; 9. Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2011; 10. Opportunità di introduzione nel sistema processuale di un istituto *ad hoc*, distinto dalla revisione; 11. Revocabilità delle misure di prevenzione.

1. Distinzione tra ammissibilità della richiesta di revisione e disciplina del giudizio sul merito della revisione in relazione agli atti delle indagini difensive.

Nonostante l’uso giurisprudenziale promiscuo delle espressioni “prova” ed “elementi di prova”, le Sezioni unite hanno sostenuto che per “prova nuova” debba intendersi “nuovo elemento di prova”. Le ragioni alla base di questa scelta interpretativa sono due. Da una parte, il fatto che il nuovo giudizio di revisione non è più caratterizzato da una fase rescindente nella quale il giudice dell’esecuzione possa acquisire prove (art. 557 comma 3 c.p.p.); dall’altra, la necessità di poter utilizzare ai fini della revisione anche i risultati delle indagini difensive. Su quest’ultimo profilo, si è avvertita una evoluzione

giurisprudenziale segnata anche dalle modifiche intervenute in materia di investigazioni difensive. In un primo tempo, è prevalsa la tendenza ad ammettere la richiesta di revisione fondata su atti compiuti nell'espletamento dell'attività difensiva, successivamente all'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000, n.397, si è registrato un orientamento restrittivo che ha negato l'ingresso al rimedio revocatorio fondato su dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini difensive senza il rispetto delle modalità previste dall'art. 391-*bis* c.p.p. Tale indirizzo interpretativo, pur partendo da una corretta premessa fondata sull'interpretazione sistematica degli art. 327-*bis* e dell'art. 391-*bis* comma 6 c.p.p., perviene a conclusioni poco convincenti.

L'art. 391-*bis* comma 6 c.p.p. stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni assunte durante le indagini difensive senza il rispetto delle modalità prescritte nei precedenti commi, le dichiarazioni ricevute dal difensore sono state ritenute "elementi di prova" inidonei, in quanto inutilizzabili, a consentire l'instaurazione del giudizio di revisione. Così intesa la nuova disciplina sulle indagini difensive finirebbe con il comprimere, rispetto al passato, l'ingresso al giudizio di revisione a scapito dell'esigenza di eliminazione dell'errore giudiziario. Invero, la questione, se affrontata da altra angolazione è agevolmente risolvibile. Occorre innanzi tutto tenere presente che il contenuto del concetto di "prove" ai sensi dell'art.630 lett. c. c.p.p. è quello di "elementi di prova", vale a dire «quei dati che introdotti nel procedimento , possono essere utilizzati dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale»²⁹ non potendosi considerare prove quei fenomeni che intervengono durante il giudizio di merito.

L'art. 327-*bis* stabilisce che il difensore può svolgere investigazioni al fine di individuare "elementi di prova" a favore del proprio assistito anche per promuovere il giudizio di revisione, l'acquisizione di tali prove avverrà nell'eventuale successivo giudizio sul merito della revisione. All'esito del controllo, nella fase preliminare del giudizio di revisione, ad opera della Corte d'appello, potrà essere dichiarata inammissibile la richiesta, qualora fosse stata proposta fuori dagli art. 629 e 630 c.p.p. ovvero se risulti manifestamente

²⁹ G. UBERTIS, voce *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol.X, Utet, 1997, p.307.

infondata. Su quest'ultima causa d'inammissibilità in giurisprudenza si sono alternati diversi orientamenti interpretativi. Si è affermato che il controllo da parte della Corte d'appello sulla manifesta infondatezza, pur implicando una valutazione sommaria, non possa risolversi in una anticipazione del giudizio di merito, ma debba limitarsi alla valutazione circa l'idoneità degli elementi di prova indicati nella richiesta, a condurre al proscioglimento del condannato.

In merito a tale profilo, la dottrina ritiene che l'analisi sulla manifesta infondatezza debba essere limitata all'accertamento dell'evidente inutilizzabilità, per divieto di legge, dei mezzi di prova indicati al fine di dimostrare le circostanze. L'esame sulla idoneità dei mezzi di prova indicati nella richiesta a rappresentare le allegazioni trova, invece, la sua collocazione nel successivo giudizio sul merito della revisione³⁰. Ne deriva che, l'eventuale inutilizzabilità che dovesse inficiare gli atti dichiarativi acquisiti dal difensore non assume rilievo nell'ambito del giudizio preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione, dovendosi in tale sede verificare solo se gli elementi prodotti a sostegno della domanda siano logicamente collegati al tema che si intende provare in giudizio. Quindi, l'allegazione alla istanza di revisione da parte del difensore di documenti ha solo la funzione di "corroborare" l'efficacia delle prove asseritamente nuove, è diretta cioè a sostenere l'idoneità di questi ultimi di sovvertire la precedente sentenza di condanna. Soltanto se il documento, costituisca esso stesso il mezzo di prova di cui avvalersi, dovrà necessariamente possedere i requisiti prescritti dalla disciplina, posto che l'eventuale inutilizzabilità, determinerebbe l'inammissibilità della richiesta di revisione.

Invero, si ritiene che nonostante l'illegittimità delle prove allegate all'istanza di revisione, possa essere consentito l'accesso al mezzo straordinario qualora il fatto possa essere verificato attraverso prove utilizzabili. In tale ipotesi, non si richiede al giudice della revisione di pronunciare il proscioglimento sulla base della valutazione degli elementi

³⁰ A. SCALFATI, *L'esame sul merito*, cit., p.320.

illegittimi, ma di decidere sulla base «dello stesso risultato probatorio proveniente *aliunde* in quanto appunto frutto di attività *secundum legem*.»³¹.

La prova dichiarata inutilizzabile nei precedenti gradi di merito, purché in presenza di altre condizioni di ammissibilità, potrebbe “sostenere” l’introduzione di un giudizio di revisione mediante l’indicazione di elementi idonei a determinare un esito favorevole verificabili nell’istruzione dibattimentale, secondo la regola della corretta acquisizione delle prove. Così, nell’ipotesi di intercettazione abusiva che porti alla scoperta di un nuovo testimone o determini la necessità di un interrogatorio, la deposizione o l’interrogatorio non è in alcun modo invalido. Estendendo il ragionamento al procedimento di revisione, il fatto che il legislatore abbia previsto che le prove acquisibili nel vero e proprio giudizio di revisione debbano fondarsi su anteriori elementi di prova, si presume che, l’eventuale inutilizzabilità di questi ultimi non determina l’invalidità delle prime e non pregiudica l’ammissibilità della richiesta di revisione.

2. *Rapporto tra scienza e processo: “la prova scientifica nuova”.*

Il ruolo della prova scientifica “nuova” ai fini della ricostruzione di un fatto di reato, ha una importanza determinante sulle dinamiche del processo penale e su quelle del giudizio di revisione, si pensi all’impiego dei *tests* del DNA, alle tecniche di riconoscimento della voce, al *luminol test*. È necessario precisare cosa debba esattamente intendersi per “prova scientifica” e quali sono i problemi che essa pone. La dottrina ritiene che «è scientifica quella prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare un fatto “ignoto” al giudice. Ha tale caratteristica quella legge che è stata ricavata in modo “scientifico”, e cioè con un metodo sperimentato mediante l’individuazione del tasso di errore e sottoposto alla critica della comunità degli esperti»³². Si tratta di una prova caratterizzata dalla idoneità a condurre ad una decisione contrassegnata da maggiore certezza e quindi da maggiore stabilità.

³¹ N. GALANTINI, *L’inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Cedam, 1992, p.74.

³² P. TONINI, *Prova scientifica e contraddittorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 1459.

Tale affermazione risulta immediatamente superata dalla constatazione che «non esiste un metodo che, pur se diligentemente seguito, possa far pervenire ad una conoscenza certa e sicura»³³. Il problema è a monte, in particolare nel rapporto difficile tra scienza e diritto.

La scienza non sempre è in grado di soddisfare il bisogno di certezza, essa è soggetta a continue modifiche ma non solo, i giudici non posseggono le conoscenze tecniche proprie dei periti e si trovano dunque nell'impossibilità di esercitare un controllo sullo svolgimento dell'attività probatoria oltre che sugli esiti. Utili indicazioni, al fine di fronteggiare queste difficoltà potrebbero essere rinvenute nei criteri individuati dalla sentenza *Daubert*, emessa dalla Suprema Corte Federale del 1993, nella quale si stabilisce che il giudice, ai fini dell'ammissione della prova scientifica nuova, debba tener presente la controllabilità e la falsificabilità del metodo scientifico, l'indicazione del tasso di errore conosciuto o potenziale della tecnica impiegata, la pubblicazione dei risultati del metodo scientifico su riviste specializzate e il consenso da parte della comunità scientifica interessata. Si tratta tuttavia di accertamenti difficoltosi.

Posto che, il ricorso a tali criteri possa consentire un approccio adeguato all'uso del sapere tecnico-scientifico nel processo penale, permane il dubbio, ma soprattutto il rischio che la decisione alla quale si giunge, proprio perché fondata su conoscenze scientifiche in continua evoluzione, possa collidere con la necessità di stabilità dell'accertamento dei fatti. Ci si chiede quale tutela può essere fornita al cittadino che viene giudicato sulla scorta di discipline scientifiche che per loro natura sono provvisorie. Occorre comprendere entro quali limiti possa rientrare nel concetto di "prova nuova" ex art. 630 lett. c c.p.p. l'espletamento di un accertamento fondato su una nuova metodologia d'indagine, in grado di pervenire a nuovi risultati probatori. La risposta al quesito è data dalla Corte di cassazione secondo la quale, escluso che la scoperta di nuove metodologie possa produrre automaticamente la revisione di tutte le sentenze di condanna fondate su accertamenti peritali,

³³ S. LORUSSO, *La prova scientifica*, in *La prova penale*, Trattato diretto da A. Gaito, vol. I, Utet, 2008.

indipendentemente dalla idoneità delle nuove tecniche a modificare, in concreto le conclusioni precedentemente raggiunte, la nozione di *novum probatorio*, ai fini della revisione, è stata estesa, in via interpretativa, all'accertamento condotto con tecniche scientifiche in grado di condurre alla conoscenza non solo di nuove valutazioni, ma anche di nuovi fatti.

3. Ammissibilità della revisione avverso le sentenze di patteggiamento.

L'art. 3 della legge 134/2003 ha stabilito l'assoggettabilità della sentenza di patteggiamento all'impugnazione straordinaria della revisione. L'intervento normativo è stato reso necessario dal consolidarsi di un indirizzo giurisprudenziale contrario all'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria in caso di sentenza di patteggiamento, orientamento che fondava tale negazione sul presupposto che la sentenza di patteggiamento non costituisse una sentenza di condanna. In particolare, la Suprema corte ha posto l'accento sulla mancanza di un accertamento di responsabilità a fondamento della sentenza di patteggiamento, mettendo in luce l'effetto preclusivo dell'accordo intervenuto tra le parti sulla rinuncia, non solo ad acquisire prove ulteriori, ma più genericamente al giudizio ordinario.

Stante la diversa *ratio* sottesa alla revisione e al patteggiamento, le Sezioni unite hanno escluso qualunque rilevanza all'eventuale *novum* incidente su una decisione adottata a seguito del rito alternativo. La revisione infatti, «funzionando sul terreno della prova, mentre consente di rimettere in gioco l'accertamento dei “fatti” non legittima l'erosione di una sentenza che si limita a ratificare un accordo sull'imputazione e sulla pena e che, pertanto, poco o nulla ha da spartire con una condanna vera e propria»³⁴. Al contrario, la dottrina maggioritaria, prima ancora dell'intervento legislativo del 2003, sosteneva la possibilità di revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, prescindendo dalla qualificazione o meno in termini di sentenza di

³⁴ A. SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 83.

condanna. Proprio al fine di valorizzare le istanze di giustizia sostanziale sottese all'istituto della revisione, si è sottolineato come l'eventualità di una condanna ingiusta «è ancor più frequente dove la condanna non consegua ad un compiuto accertamento della responsabilità»³⁵ per cui sarebbe inopportuno “cristallizzare” la posizione di quell'imputato che ha aderito all'applicazione della pena su richiesta, qualora emergano, innanzi al giudice, nuovi elementi sintomatici della fallacia della decisione.

Era inaccettabile quindi, l'idea delle Sezioni unite secondo cui la sentenza di patteggiamento prescinde dall'accertamento della fondatezza dell'accusa e, dunque, dall'accertamento della colpevolezza dell'imputato, scontrandosi con irrinunciabili principi di rango costituzionale, quali la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2 Cost.), diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.), legalità dell'azione penale (art. 112 Cost.).

La giurisprudenza di legittimità, sebbene abbia riconosciuto l'ammissibilità della revisione delle sentenze di patteggiamento, non ha chiarito l'esatta natura delle stesse. Nel contesto di cui all'art. 629 c.p.p., il quale include nel novero dei provvedimenti soggetti a revisione le sentenze di condanna o le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p., emerge la mera equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna.

Una volta superata l'incompatibilità ontologica tra patteggiamento e revisione, permane, anche nell'ambito della dottrina favorevole all'estensione del rimedio revocatorio a tale pronuncia, la necessità di restringerne l'applicazione soprattutto nei casi disciplinati dall'art. 630 lett. *a* e *c* c.p.p. in considerazione della natura negoziale del rito. Nel primo caso, relativo all'inconciliabilità dei fatti posti a sostegno della sentenza di patteggiamento con quelli che stanno alla base di altra sentenza di condanna –il cd. conflitto teorico di giudicati- il problema che si pone concerne la difficoltà di individuare nella sentenza di patteggiamento un utile elemento di raffronto dal quale desumere il conflitto, posto che l'accertamento in essa contenuto è più limitato rispetto a quello della sentenza dibattimentale di condanna. Per tale

³⁵ M. Busetto, *Davvero incompatibili “patteggiamento” e revisione?*, in *Gazz. giur.*, 1998, n.44, p. 7.

ragione, la dottrina sostiene che «chi è stato condannato con una sentenza *ex art. 444 c.p.p.* farà bene a spendere il giudicato dibattimentale inconciliabile con la prima mentre non vale l'inverso. Chi è stato condannato con una sentenza ordinaria, posta al termine di una istruttoria dibattimentale, non potrà invocare una decisione concordata per farsi revocare la condanna»³⁶.

Per quanto riguarda l'ipotesi prevista dall'art. 630 lett. *c* c.p.p., l'unico *novum* idoneo a fondare la richiesta di revisione coinciderebbe con le ipotesi di prova preesistente ma non conosciuta dall'imputato e di prova sopravvenuta. Resta aperto il problema della prova acquisita e non valutata, anch'essa ricompresa nella nozione di "prova nuova", secondo la definizione offerta dalle Sezioni unite³⁷. Recente giurisprudenza ha escluso l'accoglimento di tale ampia interpretazione ai fini della revisione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per due motivi. Innanzi tutto, nel rito alternativo non vi è spazio per l'acquisizione di prove in senso tecnico, per cui il concetto di prova acquisita ma non valutata non è logicamente conciliabile con la struttura del patteggiamento; in secondo luogo, l'ordinamento consente di rimediare ad eventuali omissioni attraverso il ricorso per cassazione.

In linea con questo pensiero, la dottrina ha avanzato l'esigenza di interpretare il concetto di "nuova prova" in virtù del quale, essendo il patteggiamento, non solo rinuncia al contraddittorio, ma anche partecipazione delle parti alla stesura della sentenza, non avrebbe senso autorizzare l'imputato a revocare la propria adesione laddove il panorama cognitivo non sia stato mutato. Ci si chiede se la decisione di limitare la nozione di "prova nuova" in relazione alle scelte difensive dell'imputato non finisca per confliggere con la reale funzione del rimedio straordinario, che è quella di eliminare la contraddizione tra verità processuale, consacrata nel giudicato, e verità reale emersa da elementi probatori rimasti a loro tempo estranei al processo e idonei a dimostrare l'ingiustizia della sentenza di condanna.

Nella stessa ottica volta ad impedire la trasformazione della revisione in uno strumento utilizzabile dal patteggiante per revocare una decisione da lui

³⁶ E. DI DEDDA, *La revisione della sentenza di patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003*, n. 134, in *Corriere merito*, 2004, p. 659.

³⁷ Il riferimento è a Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1952.

stesso richiesta consentendogli di riaprire integralmente la fase di accertamento, la giurisprudenza ha sostenuto la necessità di limitare l'ambito delle valutazioni rimesse al giudice della revisione, ai fini di un eventuale proscioglimento, alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 129 c.p.p. (vale a dire alla medesima regola di giudizio prevista per il procedimento speciale interessato dalla revisione)³⁸.

Anche la dottrina ha suggerito l'opportunità di estendere alla revisione della sentenza di patteggiamento le regole decisorie previste dall'art. 129 c.p.p.³⁹, spinta dalla considerazione che, laddove si consentisse la revisione delle sentenze patteggiate senza alcun limite, si determinerebbe il pieno recupero delle regole decisorie sottese all'accertamento posto a base dell'impugnazione straordinaria (contenute negli art. 529, 530, 531 c.p.p.), inapplicabili al procedimento speciale. Con la conseguenza di creare una contraddizione a livello del sistema. Infatti, mentre le disposizioni di cui agli art. 529, 530 e 531 c.p.p. impongono il proscioglimento del condannato anche nelle ipotesi di prova di colpevolezza insufficiente o contraddittoria, i criteri dettati dall'art. 129 –che trovano applicazione nel procedimento negoziale– pongono a carico dell'imputato anche un quadro accusatorio connotato dalla insufficienza o dalla contraddittorietà⁴⁰.

Ulteriori problemi potrebbero sorgere anche sotto altro profilo, relativo alla posizione di netto favore nella quale verrebbe a trovarsi l'imputato che aderisce alla pena patteggiata rispetto all'imputato che accede al giudizio ordinario. L'imputato potrebbe, una volta acquisiti i premi connessi al rito speciale, beneficiare delle più ampie garanzie connesse al diverso standard decisorio previsto per il giudizio di revisione. Questa situazione sarebbe ulteriormente amplificata laddove si consentisse l'estensione della nozione di "prova nuova", ai fini della revisione della sentenza patteggiata, a quella prova acquisita ma non valutata neanche implicitamente dal giudice, e se dovesse confermarsi quella tendenza, diffusa nella prassi, di motivare in modo succinto

³⁸ Cass., ord., Sez. VII, 25 ottobre 2006, Barranca, in *C.E.D. Cass.*, 235940.

³⁹ A. SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, in *Cass. pen.* 1999, p. 89.

⁴⁰ In tal senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. II, 28 ottobre 2003, Rallo, in *Cass. pen.*, 2005, p. 902.

la sentenza di patteggiamento, rendendo difficile l'esercizio del controllo sull'effettiva valutazione degli elementi desumibili dagli atti.

Risulta chiaro che, solo mantenendo la verifica giudiziale straordinaria è ancorata alla regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p., cioè a quei parametri operanti nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, si risponde all'esigenza di coerenza interna del sistema processuale che deve garantire il soddisfacimento delle istanze di giustizia e la riparazione dell'errore senza permettere che la revisione venga utilizzata come strumento per ottenere ciò cui si è volontariamente rinunciato con la scelta di patteggiamento.

4. Profili problematici in relazione alla sottoponibilità a revisione della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato.

Dal momento che l'art. 629 c.p.p. non limita il rimedio straordinario soltanto alle sentenze di condanna emesse a seguito del giudizio ordinario, sembrerebbe, a prima vista, che non sussistano particolari problemi in relazione alla sottoponibilità del giudizio di revisione della sentenza di condanna emessa a seguito di un giudizio abbreviato, tuttavia, la peculiarità del rito, sollecita delle riflessioni.

Si è visto, nel vigore della precedente disciplina del rito, come la scelta negoziale dell'imputato di essere giudicato sulla base degli atti raccolti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari e di rinunciare ad introdurre in giudizio utili elementi di valutazione costituisca un limite invalicabile alla possibilità di dedurre, tramite revisione, l'esistenza di prove note e non dedotte, incentrandosi l'esperibilità del rimedio sulla condotta processuale della parte. Si riteneva che anche in relazione al rito abbreviato valessero le stesse limitazioni individuate per l'ammissibilità della revisione nelle ipotesi di patteggiamento, fondate sull'adesione all'accordo premiale.

Queste osservazioni possono riproporsi in relazione alla richiesta, da parte dell'imputato, di giudizio abbreviato "allo stato degli atti". In questo caso

potrebbe limitarsi la nozione di “*novum*” ai fini dell’ammissibilità della revisione, alla prova sopravvenuta o alla prova preesistente ma sconosciuta, quindi a quella prova non deducibile -per cause non imputabili a negligenza dell’imputato- attraverso una richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla integrazione probatoria⁴¹. La questione può e deve essere esaminata da una visuale più ampia. In particolare, ci si deve soffermare sui problemi di carattere applicativo dovuti alla difficoltà di conciliare l’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e il giudizio abbreviato d’appello.

Le Sezioni unite hanno tentato di risolvere tale contrasto giurisprudenziale riconoscendo, al giudice d’appello il potere di disporre d’ufficio, ex art. 603 comma 3 c.p.p., l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti, e alle parti solo un potere di sollecitazione dei poteri probatori del giudice, con esclusione di qualsiasi iniziativa probatoria, sulla scorta della rinuncia del diritto alla prova, attuata in primo grado attraverso l’adesione al rito speciale⁴².

Il problema dell’applicabilità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello si è riproposta in seguito alle modifiche del rito, introdotte dalla cd. legge Carotti, articolandosi sulla tipologia di giudizio abbreviato richiesto in primo grado: “semplice” o “condizionato”. In entrambi i casi, la giurisprudenza ha confermato i poteri probatori integrativi del giudice *ex officio*, in considerazione del fatto che già nel giudizio abbreviato di primo grado è prevista la possibilità di procedere ad una integrazione probatoria (artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p.).

Con riferimento al giudizio abbreviato “condizionato”, talune sentenze di legittimità hanno riconosciuto anche all’imputato un autonomo potere di

⁴¹ In giurisprudenza, Cass., Sez. V, 16 marzo 2000, Ragusa, in *Giust. pen.*, 2002, III, c. 369, secondo la quale «il negozio abdicativo [alla base del giudizio abbreviato] ha effetti endoprocessuali, limitati alle fasi ed ai gradi ordinari del giudizio, ed ha per oggetto il diritto disponibile della parte a richiedere, ex art. 190 c.p.p., l’ammissione di mezzi di prova, ma non può essere proiettato al di là del giudicato, per condizionare o limitare il diritto di chiedere la revisione di una condanna, ritenuta ingiusta. Il principio che si ricava dalla natura e finalità della revisione, diretta a realizzare una prevalente esigenza di ordine pubblico che non può subire condizionamento alcuno dalla condotta processuale delle parti.

⁴² Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2134, con osservazioni di D. Carcano. Le Sezioni unite hanno affermato che il negozio abdicativo che è alla base del giudizio abbreviato «può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati e che esso non può riguardare i poteri di iniziativa *ex officio* di cui il giudice è direttamente investito dalla legge in vista del superiore interesse della ricerca della verità».

iniziativa probatoria, esercitabile *ex art.* 603 comma 1 c.p.p.; potere ritenuto precluso, invece, in forza della rinuncia del diritto alla prova avvenuta in primo grado, in caso di giudizio abbreviato “allo stato degli atti”. In quest’ultimo caso, l’imputato potrà solo sollecitare il giudice all’attivazione dei poteri probatori integrativi d’ufficio.

Ci si deve chiedere a questo punto, se e quali riflessi abbiano le limitazioni al diritto di prova all’interno del giudizio di revisione. Pregiudiziali si pongono alcune osservazioni sui primi due commi del’art. 603 c.p.p. Ci si riferisce alle richieste di *nuove prove* contemplate dall’art. 603 comma 1 e a quella di *nuove prove scoperte o sopravvenute* contenute nell’art. 603 comma 2 c.p.p.: la differenza tra queste previsioni risiede sui differenti criteri di valutazione attribuiti al giudice per decidere sulla relativa istanza di rinnovazione. In particolare, la disposizione di cui all’art. 603 comma 2 c.p.p. prevede che l’acquisizione delle prove sopravvenute o scoperte sia sottratta all’apprezzamento discrezionale del giudice, il quale dovrà solo attenersi alle indicazioni di cui all’art. 495 comma 1 c.p.p. Le prove richiamate da quest’ultima norma sono quelle rimaste ignote all’imputato nel giudizio di primo grado; si tratta di prove che, se fossero state conosciute, avrebbero potuto orientare il soggetto verso altre strategie difensive. In altri termini, prove sulla cui acquisizione in appello – nel rispetto dei limiti indicati dalla norma- non sorgono dubbi, profilandosi in caso contrario sospetti di illegittimità costituzionale della disciplina per violazione del diritto alla difesa.

Individuato il contenuto del concetto di *nuove prove sopravvenute o scoperte* dopo il giudizio di primo grado, residuano nella categoria delle nuove prove, di cui all’art. 603 comma 1 c.p.p., le prove preesistenti, note all’imputato ma non dedotte o non valutate nel giudizio di primo grado anche per inerzia dell’interessato; prove per la rinnovazione delle quali si giustificano i più restrittivi criteri di valutazione imposti al giudice d’appello.

È evidente come l’incidenza sulla revisione dei limiti alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato di appello attenga proprio alle *nuove prove*, di cui all’art. 603 comma 1 c.p.p. Ciò perché, nella misura in cui si esclude che l’imputato possa chiederne l’assunzione al giudice d’appello, analoga preclusione dovrebbe valere, per ragioni di coerenza del sistema, anche

per l'impugnazione straordinaria. Sarebbe contraddittorio un sistema che, da una parte, limitasse in appello il diritto alla prova dell'imputato, allo scopo di non snaturare la *ratio*, i contenuti e le finalità del rito speciale, e, dall'altra ammettesse, al contrario, l'esercizio di tale diritto attraverso il rimedio della revisione vanificando non solo le esigenze di economia processuale che giustificano i limiti all'impugnabilità della sentenza conclusiva di un rito a "prova contratta", ma più in generale, la stessa razionalità del sistema, dovendo l'imputato attendere il passaggio in giudicato della sentenza per avanzare richiesta di revisione.

La questione può essere esaminata da altro angolo di visuale. L'idea di restringere l'esperibilità del rimedio in base alle strategie difensive dell'imputato, ovvero al fatto che lo stesso non abbia usato l'ordinaria diligenza nel produrre gli elementi di prova utili al suo proscioglimento, non appare in linea con la finalità propria della revisione che è quella di elidere l'ingiustizia della sentenza di condanna definitiva. È questa la ragione per la quale la Suprema corte ha valorizzato la funzione della revisione escludendo che il concetto di "prova nuova" *ex art 630 c.p.p.* possa subire limitazioni connesse alla scelta da parte dell'imputato di definizione del rito abbreviato "allo stato degli atti".

Si è affermato che, «la circostanza che l'imputato, seguendo una sua strategia difensiva, abbia rinunciato a subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato all'espletamento di una determinata prova, non preclude, dopo la condanna, di far valere in sede di domanda di revisione questa prova, se idonea a dimostrare che l'imputato avrebbe dovuto esser prosciolto ai sensi dell'art. 631 c.p.p.». In generale la nozione di "prove nuove" *ex art. 630 c.p.p. comma 1 lett. c.*, va intesa in senso ampio, devono intendersi tali non solo quelle "sopravvenute" –quindi acquisite dopo la sentenza di condanna- ma anche quelle successivamente valutate, neppur implicitamente, dal giudicante, ancorché conosciute o conoscibili.

5. Riapertura del processo nel caso di *errores in procedendo* che abbiano inciso sul corretto accertamento del fatto.

Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un crescente interesse attorno all'opportunità di estendere il raggio d'azione dell'istituto della revisione. In particolare, in seguito alla “costituzionalizzazione” dei principi del “giusto processo”, ha iniziato ad affiorare l'esigenza di un impiego della revisione a soddisfacimento di esigenze di giustizia correlate al rispetto delle garanzie processuali consacrate nell'art. 111 Cost. Tutte le volte che la violazione di tali garanzie processuali si risolve nella lesione del diritto ad una “giusta decisione”, si profila la necessità di emendare il giudicato dagli *errores in procedendo* che abbiano inciso sul corretto accertamento del fatto. La questione, sollecitata da interventi giurisprudenziali della Corte europea, affonda le sue radici su un duplice ordine di argomenti: l'affermazione di una tendenziale flessibilità del giudicato penale e la rivalutazione dell'errore giudiziario, attuata attraverso l'estensione dei confini dei rimedi *post rem iudicatam*.

L'attenzione verso un “modello processuale” di revisione trova riscontro anche nella previsione contenuta nell'art. 4 § 2 del Protocollo n. 7 alla Cedu, adottato il 22 novembre 1984, in base al quale il divieto di *bis in idem* non impedisce «la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale della procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso»⁴³. Non sembra creare disfunzioni sistematiche, né porsi in antitesi con la *ratio* dell'istituto, l'idea di ampliare l'operatività della revisione nei casi in cui il risultato del processo sia stato condizionato dalla violazione di una norma processuale, che trova peraltro esplicito riconoscimento all'interno della Costituzione.

Il concetto di sentenza ingiusta dev'essere esteso alla «sentenza che perviene ad un risultato pur conforme al vero, ma attraverso un procedimento

⁴³ P. MOSCARINI, *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Cedam, 2005, p. 138.

“ingiusto” perché non conforme al diritto»⁴⁴. Si tratta di casi nei quali ad essere inficiato non è solo il procedimento seguito per giungere alla sentenza di condanna, ma anche lo stesso epilogo giudiziale. Si pensi all’uso di una prova inutilizzabile dalla cui valutazione sia scaturita la decisione di condanna. In questa situazione, il mancato rispetto delle regole procedurali per giungere alla pronuncia conclusiva, produce effetti negativi sull’accertamento in esso contenuto. Nessuna rilevanza assume la distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto quando si è in presenza di una condanna ingiusta ottenuta a seguito di un procedimento svolto in spregio alle garanzie processuali costituzionalizzate.

Le preoccupazioni sottese al possibile superamento dei confini del giudicato di cassazione, legate all’eventuale estensione del raggio d’azione della revisione al controllo sui vizi di natura processuale, possono essere tranquillizzate dall’affermazione secondo la quale non si introduce nell’ordinamento processuale un nuovo modello di revisione da esperire per « correggere la sentenza che sia pervenuta ad un risultato conforme al vero, ma attraverso un procedimento inficiato dalla violazione di norme processuali»⁴⁵ bensì si adeguerebbe l’attuale impugnazione straordinaria all’esigenza di tutelare il condannato ingiustamente, laddove l’ingiustizia dipenda dall’inosservanza di una garanzia processuale costituzionale che abbia compromesso l’esito del processo.

Vista sotto tale luce, la revisione rimane strumento di emenda dell’ingiustizia sostanziale di una sentenza di condanna irrevocabile, con l’ulteriore precisazione che un’apertura del rimedio straordinario in tale direzione sarebbe coerente con l’attuale sistema processuale penale, ispirato al principio del *favor innocentiae*.

⁴⁴ S. ASTARITA, voce *Revisione*, in *Dig. disc. pen.*, III Agg, tomo II, Utet, 2005, p. 1357.

⁴⁵ A. MANGIARACINA, *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Giappichelli, 2010, p. 335.

6. La riapertura del processo penale quale misura idonea a dare esecuzione alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il tema della riapertura del processo in seguito alla lesione delle garanzie processuali fondamentali rinvia alla connessa questione, relativa all'accertamento, ad opera della Corte europea dei diritti dell'uomo, della violazione delle previsioni normative sull'equo processo contenute nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.

L'obbligo degli Stati membri di conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea nelle controversie in cui sono parti, sancito dall'art. 46 § 1 Cedu, ha posto in rilievo il problema dell'esecuzione nel nostro ordinamento delle pronunce della Corte di Strasburgo che individuavano in un «*nouveau procès ou une reouverure de la procédure*» la soluzione idonea a prestare rimedio alle ipotesi di violazione dei diritti processuali sanciti nella Corte europea.

Abbandonato l'orientamento secondo cui la condanna all'equa riparazione ex art. 41 Cedu costituiva un rimedio idoneo ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli causate dalla violazione di garanzie procedurali, poiché mancavano all'interno dello Stato meccanismi di riapertura, negli anni si è registrata una inversione di tendenza, in quanto la Corte europea ha iniziato ad affermare, in maniera decisa, il principio della *restitutio in integrum* della vittima dell'accertata violazione. Sulla base di questo postulato, lo Stato condannato deve, non solo versare alla vittima della violazione le somme stabilite a titolo di equa soddisfazione, ma deve anche adottare, sotto il controllo del Comitato dei ministri⁴⁶, le misure generali e/o individuali dirette a porre fine all'accertata violazione e rimuoverne, ove possibile le conseguenze, reintegrando la vittima della lesione nella situazione giuridica preesistente alla stessa.

Nonostante sia preclusa alla corte europea l'individuazione dello specifico strumento normativo attraverso il quale dare esecuzione alle proprie

⁴⁶ L'art. 46 Cedu attribuisce a tale organo il potere di investire la Corte europea della questione relativa alla mancata esecuzione di una sentenza da parte dello Stato convenuto. Qualora la Corte accerti tale violazione, è il Comitato dei ministri a decidere quali provvedimenti adottare.

pronunce all'interno dell'ordinamento degli Stati aderenti, deve prendersi atto che, nell'ultimo decennio, è stata «la stessa Corte di Strasburgo, secondo una tendenza in espansione diretta a rendere davvero concrete le conseguenze derivanti dalle dichiarate violazioni delle libertà fondamentali, a indicare se il rimedio può consistere nel pagamento di una somma a titolo di ristoro o se, invece, si deve riconoscere all'interessato un vero e proprio diritto alla riapertura del processo, in modo che l'accertamento giudiziario si riproduca epurato dalle patologie individuate dal giudice europeo»⁴⁷.

L'orientamento della Corte di Strasburgo trova la sua forza nella Raccomandazione n. R (2000) 2, adottata il 19 gennaio 2000⁴⁸ con la quale il Comitato dei ministri ha affrontato, per la prima volta, il tema della riapertura del processo, esortando gli Stati aderenti alla Convenzione di dotarsi di strumenti giuridici volti a consentire il riesame del caso o la riapertura del processo, al fine di poter dare esecuzione alle pronunce della Corte europea.

Posto che mancano, all'interno del nostro ordinamento, istituti in grado di travolgere il giudicato in contrasto con le pronunce della Corte europea che abbiano accertato la violazione delle garanzie connesse all'equo processo consacrate nella Cedu, sono facilmente intuibili le difficoltà incontrate dal nostro Paese al fine di trovare una soluzione idonea. Oggi, nonostante le frequenti sollecitazioni del Comitato dei ministri finalizzate all'introduzione nell'ordinamento giuridico di una previsione di revisione del processo, la questione è stata risolta soltanto sul piano giurisprudenziale con degli interventi che, se da una parte rappresentano una penetrazione della cultura europea nell'ordinamento giudiziario italiano, dall'altra, manifestano un disorientamento del medesimo ordinamento, impreparato ad affrontare la questione sia sul piano tecnico giuridico che su quello culturale.

La situazione è destinata a mutare grazie ad una recentissima presa di posizione della Corte costituzionale, che, chiamata a pronunciarsi sulla

⁴⁷ A. SCALFATI, *I giudici offrono un «rimedio tampone» in attesa che si colmi il vuoto legislativo*, in *Guida dir.*, 2007, n. 9, p. 81.

⁴⁸ Il testo della Raccomandazione è consultabile in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 391. Due sono le condizioni individuate per riaprire il processo: la serietà e la permanenza per la parte offesa delle conseguenze pregiudizievoli della condanna assunta illegittimamente, non adeguatamente soddisfatte dall'equa riparazione, e che la natura della violazione, sia di carattere sostanziale, sia di carattere procedurale, si presenti di una gravità tale da gettare seri dubbi sul risultato del procedimento interno considerato.

compatibilità dell'art. 630 c.p.p. con il dettato costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione nella parte in cui non prevede un nuovo caso di riapertura del processo quando ciò sia necessario per dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte europea⁴⁹.

7. Precettività delle disposizioni Cedu ed efficacia vincolante delle decisioni della Corte europea che abbiano accertato la lesione da parte del giudice italiano delle garanzie connesse al giusto processo.

In riferimento alla questione della precettività delle disposizioni Cedu, il legislatore delegante aveva individuato nell' adeguamento «alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale», uno dei criteri direttivi per l'emanazione del nuovo codice di rito. In ambito giurisprudenziale, sin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tale adeguamento è stato attuato con il riconoscimento dell'immediata applicabilità di quelle disposizioni Cedu il cui contenuto sia «completo nei suoi elementi essenziali, tali da poter creare obblighi e diritti», richiedendosi, invece, l'intervento normativo dello Stato per quelle disposizioni non aventi tale natura.

La Cassazione ha sostenuto, alla luce di questo orientamento, che l'immediata precettività delle norme della Convenzione fosse un principio acquisito. Anche la Corte costituzionale ha sottolineato la “forza di resistenza passiva” delle norme Cedu, affermando che le stesse, in quanto «derivanti da una fonte riconducibile ad una competenza atipica, e come tali insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinarie» non possono essere abrogate da successive disposizioni contenute nel codice di rito penale. In tempi più recenti, la stessa Corte, pur confermandone la valenza, ha tenuto a puntualizzare che le norme pattizie non sono di rango costituzionale.

Connesso a tale tema è l'obbligo degli Stati aderenti, di conformarsi *ex art 46§ 1 Cedu* alle sentenze della Corte europea, obbligo che però si estende

⁴⁹ Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113.

non solo agli Stati aderenti, ma anche agli organi interni investiti di potere giurisdizionale. Con la conseguenza che questi ultimi devono dichiarare l'ineseguitività del giudicato interno tutte le volte che risulti in contrasto con le pronunce di condanna dei giudici di Strasburgo per inosservanza delle disposizioni sull'equo processo, anche se, «il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo»⁵⁰. A tale conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti sulla scorta del rilievo che il principio di intangibilità del giudicato, nel nostro ordinamento giuridico non è poi così assoluto. Questa presa di posizione della Cassazione, pur apprezzandosi lo sforzo di perseguire fini di giustizia sostanziale, pone due diversi inconvenienti: primo fra tutti, quello di sospendere *sine die* l'esecuzione di una sentenza di condanna. Tale soluzione potrebbe infatti determinare una situazione di stasi che appare priva di vie d'uscita a causa dell'assenza di strumenti giuridici che consentano la celebrazione di un nuovo giudizio. Ma c'è un rischio in più, infatti, considerando l'art. 2 Cost. nel quale trovano collocazione i diritti inviolabili dell'uomo, si dovrebbe ammettere che «ci sia una fonte superprimaria ad imporre sempre, e non solo in presenza di una sentenza della Corte di Strasburgo, il superamento del giudicato in presenza di un'accertata violazione dei diritti fondamentali in tema di equità del processo e, conseguentemente, a causare l'inefficacia del titolo esecutivo che su quel giudicato "viziato *ab origine*" si fonda»⁵¹.

La dottrina ha proposto un itinerario alternativo a quello seguito dalla Suprema corte, prevedendo che il giudice dell'esecuzione, accertata

⁵⁰ A. TAMIETTI, *Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restituito in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?*, in *Cass. pen.*, 2004, pp. 3815-3816, per il quale, ove si accedesse alla tesi dell'immediata applicabilità nel nostro paese delle disposizioni della Cedu, «l'obbligo, assunto con l'adesione alla Convenzione, di conformarsi alle sentenze definitive della Corte non necessiterebbe di alcuna norma di esecuzione, e le autorità interne competenti potrebbero richiedere ed ottenere la riapertura di una procedura riconosciuta iniqua da una pronuncia internazionale sulla sola base dell'ordine di celebrazione del nuovo giudizio contenuto in quest'ultima».

⁵¹ A. GIARDA, *Italia e giurisprudenza europea: «io speriamo che me la cavo»*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 6, il quale sottolinea che, «con la modifica dell'art. 111 Cost. praticamente tutti i principi del "giusto processo legale" sono stati costituzionalizzati, per cui è possibile affermare che tutte le volte in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo rileva la violazione da parte di un giudice italiano di una delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani, segnatamente di una delle disposizioni che attengono appunto al "giusto processo", di fatto accerta che un giudice italiano ha confezionato un atto *in violazione di principi fondamentali della Costituzione*».

l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo basato su un provvedimento giurisdizionale adottato violando le garanzie processuali sancite dalla Convenzione europea, dovrebbe sospendere l'esecuzione e disporre la liberazione del condannato, nonché la regressione del giudizio al grado in cui si è realizzata la violazione. Tale decisione presenta indiscutibili vantaggi, primo fra tutti quello di azzerare il processo già concluso con sentenza passata in giudicato e di aprire la strada alla celebrazione di un nuovo rito conforme alle regole europee.

Al fine di poter comprendere il problematico rapporto tra giudicato penale e adempimento delle sentenze della Corte di Strasburgo che abbiano accertato l'inosservanza delle garanzie connesse all'equo processo non si può prescindere dall'inquadramento della Cedu all'interno del sistema delle fonti di diritto. A tale proposito, assumono rilevanza due sentenze delle Corte Costituzionale nelle quali i precetti della Convenzione europea vengono riconosciute come norme di diritto internazionale pattizio, vincolanti il nostro Paese *ex art. 117 Cost.*, ma incapaci di dispiegare effetti diretti all'interno dell'ordinamento, tali da consentire ai giudici nazionali di disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione europea. La natura di norme "interposte" riconosciuta dalla Corte costituzionale alle norme Cedu implica la necessità che le stesse, così come interpretate dalla Corte europea rispettino le norme costituzionali.

Questo tipo di rapporto tra ordinamento interno e norme Cedu consente di trovare la soluzione al problema di un eventuale contrasto tra normativa interna e disposizioni della Convenzione. Il giudice comune deve interpretare le disposizioni interne conformemente alla disciplina pattizia come interpretata dalla Corte europea, e nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, potrà sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con la previsione pattizia, la quale dev'essere conforme alle norme della Costituzione. Il giudice delle leggi, investito della questione di legittimità, dovrà procedere ad una duplice verifica, relativa alla conformità alle norme della Costituzione sia della previsione interna che di quella pattizia. Accertata l'incompatibilità tra la norma pattizia e i principi dell'ordinamento costituzionale, la Corte costituzionale dovrà dichiarare l'inidoneità delle disposizioni Cedu «ad

integrare il parametro, provvedendo nei modi rituali, ad espungerla dall'ordinamento giuridico italiano»⁵².

In materia di rapporti tra ordinamento interno e Convenzione europea s'innesta la recente decisione della Corte di cassazione che ha individuato nel ricorso straordinario *ex art. 625-bis c.p.p.* lo strumento giuridico interno idoneo a dare attuazione concreta alla sentenza della Corte europea che abbia dichiarato iniqua la sentenza emessa dalla Cassazione per violazione del diritto alla difesa e precisamente al contraddittorio.

Nonostante le affermazioni contenute nelle sentenze nn. 348 e 349 della Corte costituzionale sulla doverosità di interpretare le norme interne in conformità delle disposizioni internazionali, le quali a loro volta devono essere conformi alla Costituzione, innanzi all'invito della Corte europea di avviare un nuovo procedimento o di riaprire il procedimento su richiesta dell'interessato per rimediare alla violazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, la cassazione ha escluso la necessità di travolgere il giudicato, ritenendo che la misura adeguata fosse il rinnovo di tale segmento processuale, attuato attraverso il ricorso straordinario disciplinato dall'*art. 625-bis c.p.p.*

Il tentativo dei giudici di legittimità di dare attuazione alle sentenze della Corte europea, pur in assenza di strumenti giuridici a ciò specificamente preposti, ha suscitato degli interrogativi. In particolare, è in merito alla correttezza dell'interpretazione analogica dell'*art. 625-bis c.p.p.*, che si sono incentrate le maggiori perplessità. È difficile condividere l'itinerario seguito per giungere alla soluzione adottata, laddove, individuata la *ratio* della disciplina del ricorso straordinario nella funzione del rimedio «oltre che a veri e propri errori di fatto, a violazioni del diritto di difesa occorse nell'ambito del giudizio di legittimità» si è sostenuta l'applicazione analogica alla fattispecie in esame sia perché produce effetti in *bonam partem*, sia perché non si tratta di norma eccezionale rispetto al sistema processuale. Invero, pur aderendo alla premessa che ravvisa nella tutela del diritto di difesa lo scopo del ricorso straordinario, non ci si può esimere dal rilevare che l'istituto ha natura eccezionale posto che consente il superamento del giudicato, e come tale è

⁵² E. LUPO, *La vincolatività delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo per il giudice interno e la svolta recente della Cassazione civile e penale*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 22258.

preclusa l'interpretazione estensiva, senza contare poi, l'ulteriore precisazione che ad impedirne l'applicazione analogica si pone anche il principio della tassatività delle impugnazioni.

8. La necessità di un intervento normativo e le indicazioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 129/2008.

Se attraverso l'approvazione di alcuni importanti testi di legge il nostro Paese ha iniziato a manifestare i primi segnali di "sensibilità" verso i temi della precettività delle Convenzione e della vincolatività delle decisioni della Corte europea, tuttavia, a tale accresciuto interesse non è corrisposto, sul piano dei progetti di legge, alcun risultato. Gli stessi sono rimasti allo stato embrionale di mere iniziative legislative. Le cause di tale insuccesso sono rinvenibili nella scelta di affidare all'attuale istituto della revisione il compito di rimuovere il giudicato contrastante con una pronuncia della Corte europea da cui risulta la lesione delle regole poste a tutela del *procès équitable*. Posto che l'esperibilità del ricorso dinanzi alla Corte europea presuppone la definitività della sentenza interna, quasi tutte le iniziative parlamentari si sono sviluppate attorno all'idea di innestare all'interno del sistema codicistico un nuovo caso di revisione deviandolo dalla tradizionale funzione di tutela dei provvedimenti definitivi di condanna dall'*error facti*, in seguito al sopravvenire di fatti nuovi e piegandolo alla funzione di emenda dell'*error iuris*.

Le difficoltà che potrebbero scaturire dall'introduzione di un nuovo caso di revisione all'interno del codice di rito penale sollevano un quesito, in particolare ci si chiede se la revisione del processo sia davvero l'unico strumento che possa essere azionato allorquando la Corte europea abbia riscontrato nel procedimento interno un vizio connesso alle regole del giusto processo. Al di là dei casi in cui la riparazione pecuniaria potrebbe costituire un efficace rimedio⁵³, non sembra che la revisione rappresenti sempre la soluzione più adeguata⁵⁴. Premesso che oggetto della censura da parte della

⁵³ Si pensi al caso in cui il condannato abbia già espiato la pena.

⁵⁴ A. SCALFATI, *I giudici offrono un rimedio «tampon» in attesa che si colmi il vuoto legislativo*, in *Guida dir.*, 2007, n. 9, p. 82.

Corte europea non è l'esito del processo ma la violazione *sic et simpliciter* di regole procedurali, l'eventuale impiego della revisione per rimediare a queste violazioni forzerebbe eccessivamente la natura dell'impugnazione straordinaria.

Nell'ottica di impedire una "dilatazione" oltre misura della revisione, mantenendo ferma la sua funzione di rimedio all'ingiusta sentenza di condanna, si spiega l'inserimento, nell'ambito delle recenti proposte di riforma dell'istituto, di due presupposti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria. Il primo, relativo alla necessità che la lesione alle garanzie processuali contenute nella Cedu abbia avuto incidenza rilevante sulla sentenza interna; il secondo, connesso al permanere degli effetti pregiudizievoli conseguenti al provvedimento di condanna censurato. La previsione di tali presupposti non appare convincente per due ragioni: sia per l'eccessiva discrezionalità attribuita al giudice nella valutazione dell'incidenza della violazione sull'esito del processo; sia per i ristretti limiti di tutela offerti alla vittima, tutela subordinata al permanere di effetti negativi.

Notevoli implicazioni problematiche sono state causate dai confini entro i quali il nuovo caso di revisione è chiamato ad operare. In particolare, le critiche mosse ai vari progetti di riforma attengono alla previsione che limita l'applicazione della nuova ipotesi di revisione all'accertata violazione dell'art. 6 Cedu. Tale previsione si presenta restrittiva, laddove non consente di porre rimedio alla lesione di diritti fondamentali contenuti in altre disposizioni della Cedu, per altro verso si mostra eccessivamente ampia, in quanto autorizzerebbe l'apertura di un nuovo processo, come ad esempio il caso di inosservanza del principio di ragionevole durata del processo.

Collegato a quest'ultimo dubbio è il rischio che, attraverso l'ampliamento della sfera di applicazione della revisione, si impianti nell'ordinamento un ulteriore grado di giudizio, caratterizzato da una fase rescindente fondata sulla rivalutazione dei medesimi fatti esaminati nei tre gradi di giudizio, affidata al giudice sovranazionale e una fase rescissoria demandata al giudice nazionale. Il tutto avrebbe inevitabili ricadute sulla durata del processo.

La volontà di realizzare un sistema di riparazione delle violazioni delle garanzie sancite dall'art. 6 Cedu attraverso il rimedio straordinario della revisione non è stata inizialmente condivisa neanche dalla Corte costituzionale.

Il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 630 lett. *a* c.p.p. nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna si possano conciliare con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'iniquità del processo, ai sensi dell'art. 6 Cedu, per contrasto con gli art. 3, 10, 27 della Costituzione, ha dichiarato infondata la questione. In modo specifico, la Corte costituzionale ha escluso che la nozione di "fatto" richiamata nell'art. 630 lett. *a* c.p.p. possa ricomprendere l'accertamento di un'invalidità processuale. Il contrasto tra "fatti" ai quali allude la norma si fonda sulla inconciliabilità della ricostruzione che un determinato "accadimento della vita" può aver ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili. D'altra parte, se si accogliesse una nozione di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili nel senso di contrasto di valutazione di una determinata vicenda nelle due decisioni, la revisione rischierebbe di essere trasformata in strumento di controllo della "correttezza", formale o sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente chiusi.

Non può nemmeno ritenersi fondata la pretesa violazione dell'art. 10 comma 1 Cost., in base al quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute». La suddetta norma, infatti, si riferisce alle disposizioni consuetudinarie e non a quelle di natura pattizia, alle quali sono riconducibili le disposizioni della Cedu.

Allo stesso modo è da escludersi la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza riconosciuto dalle norme di diritto internazionale. Invero, la presunzione di non colpevolezza «accompagna lo *status* del "processando" ed impedisce sfavorevoli "anticipazioni" del giudizio di responsabilità», dissolvendosi allorché il processo giunga a conclusione. La presunzione di innocenza, in sé e per sé, non ha nulla a che vedere con i rimedi straordinari destinati a purgare gli eventuali *errores in procedendo o in iudicando*.

Infine, non è nemmeno configurabile la violazione dell'art. 27 comma 3 Cost., a norma del quale le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato», occorre non confondere i concetti di “giusto processo” e “giusta pena”, evitando «una inaccettabile trasfigurazione dello strumento (il processo) nel “fine” cui esso tende (la sentenza irrevocabile e la pena che da essa può conseguire)»⁵⁵.

9. Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2011.

A distanza di tre anni dalla sentenza n. 129/2008, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., con esiti diametralmente opposti rispetto alla precedente decisione.

La Corte costituzionale dopo aver sottoposto a scrutinio l'intero art. 630 c.p.p., sia sotto il profilo della lesione dell'art. 117 comma 1 Cost., sia in relazione all'art. 46 § Cedu, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, laddove non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, per consentire la riapertura del processo, quando la stessa si renda necessaria per conformarsi, ex art. 46 § Cedu, ad una sentenza definitiva della Corte europea. Sebbene nella precedente sentenza del 2008 il giudice delle leggi avesse rivolto al legislatore un «pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della Cedu», dinanzi al protrarsi dell'inerzia e ai tentativi giurisprudenziali di colmare la lacuna attraverso un'attività interpretativa insoddisfacente, la Corte costituzionale ha posto termine alla questione mediante una sentenza additiva⁵⁶, con la quale è stato introdotto un “diverso” caso di revisione.

⁵⁵ T. CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Giappichelli, 2011, p. 152.

⁵⁶ P. GAETA, *Al decisore interno la singola valutazione sul grado di contaminazione delle prove*, in *Guida dir.*, 2011, n.17, p. 54, il quale sottolinea che si tratta di una sentenza additiva di principio, vale a dire una sentenza attraverso la quale «la Corte non introduce una norma positiva, immediatamente applicabile, ma pone un “principio” che, sebbene debba essere attuato attraverso un successivo intervento del legislatore, può entro certi limiti costituire, in via transitoria, un riferimento per il giudice nella decisione dei casi concreti».

La Corte costituzionale ha sottolineato come l'effettività della tutela dei diritti fondamentali dipenda dalle «modalità di “composizione” delle singole violazioni accertate». A tal fine, la Corte si è rifatta alla giurisprudenza della Corte europea, secondo la quale è necessario garantire alla vittima dell'accertata violazione, non solo un equo indennizzo, ma anche la *restitutio in integrum*, vale a dire il ripristino della situazione in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stata una inosservanza delle disposizioni Cedu; restituzione da attuarsi tramite riapertura del processo.

L'impressione che si ricava dalla lettura della sentenza è che si trattadi una decisione “quasi obbligata”, che trae origine più dalla necessità di adeguare l'ordinamento italiano alle sollecitazioni provenienti dalla Corte europea, superando in tal modo il persistente vuoto legislativo, che da un reale convincimento circa l'adeguatezza della soluzione adottata. Tale scelta è stata considerata come una sorta di “pungolo” per il legislatore.

In questa prospettiva, si comprende la precisazione secondo cui la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p. «non implica una pregiudiziale opzione a favore dell'istituto della revisione, essendo giustificata solo dall'assenza di altra e più idonea *sedes* dell'intervento additivo»⁵⁷.

Secondo questa chiave di lettura, emerge il motivo per il quale la Corte costituzionale ha smentito le conclusioni alle quali pervenne nella pronuncia del 2008, laddove escludeva l'incostituzionalità dell'art. 630 lett. *a* c.p.p. (prospettando la necessità di un intervento normativo di sistema), perché l'eventuale accoglimento della tesi avanzata dal giudice remittente avrebbe consentito la revisione della sentenza di condanna in tutti i casi di vizi processuali che si risolvono nella non equità del processo, compromettendo in tal modo la certezza del giudicato.

La consapevolezza, da parte dei giudici costituzionali, dei numerosi profili emblematici legati alla scelta della revisione, quale strumento destinato a riaprire il processo a seguito di una sentenza della Corte europea, traspare dalle istruzioni rivolte ai giudici di merito, sulla necessità di valutare, ai fini dell'ammissibilità del rimedio straordinario, la natura oggettiva della violazione accertata «tenendo conto naturalmente delle indicazioni contenute

⁵⁷ T. CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Giappichelli, 2011, p. 154.

nella sentenza “interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell’art. 46 § 3 Cedu».

Mancando, però, nella pronuncia della Corte costituzionale qualsiasi espressa indicazione sulle garanzie procedurali la cui violazione renda necessario un nuovo giudizio, dovrà essere lo stesso giudice della revisione a decidere, tenendo conto delle indicazioni della Corte europea. Vi è il forte rischio che la Corte europea assuma la funzione di organo giurisdizionale di quarto grado, producendo effetti negativi oltre che nei rapporti tra fonti di diritto interne e internazionali, anche sul sistema delle impugnazioni.

10. Opportunità di introduzione nel sistema processuale di un istituto ad hoc distinto dalla revisione.

Se la revisione, così come attualmente configurata, non appare uno strumento adatto a riparare la violazione dei principi sanciti dall’art. 6 Cedu, la direzione verso la quale dovrebbe muoversi il legislatore sembra essere quella segnata dal d.d.l. n. 1797 del 2008, richiamato anche nella sentenza costituzionale del 2008.

Il d.d.l. n. 1797, pur innestando formalmente nel codice di rito penale un nuovo caso di revisione, nella sostanza introduce un autonomo mezzo d’impugnazione dotato di propria autonomia funzionale. Gli aspetti significativi di tale intervento normativo sono numerosi. L’operatività del nuovo caso di revisione è limitata alla constatata violazione da parte della Corte europea di talune previsioni di cui all’art. 6 § 3 Cedu, inoltre, le condizioni necessarie per l’ammissibilità del rimedio sono: l’incidenza determinante sull’esito del procedimento della violazione riscontrata e lo stato di detenzione o la soggezione ad altra misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria, in cui deve trovarsi il condannato al momento della richiesta di revisione.

L’ammissibilità della richiesta è demandata alla valutazione della Corte di cassazione, anche se è, inoltre, previsto che nel giudizio di revisione la Corte d’appello possa procedere alla rinnovazione dei soli atti ai quali si riferiscono le violazioni accertate dalla Corte europea, nonché all’assunzione

delle sole prove ritenute indispensabili, ferma restando la validità e l'utilizzabilità, ai fini della decisione di tutti gli altri atti processuali compiuti.

Il disegno di legge n. 1797 si presenta come l'esito di un intenso dibattito scaturito dalle precedenti iniziative legislative. In tal senso si spiega la peculiare disciplina del giudizio innanzi alla Corte d'appello, il riferimento è alla non automatica rinnovazione del giudizio in seguito alla pronuncia di condanna dei giudici di Strasburgo (automatismo che caratterizza l'attuale revisione) e alla previsione della rinnovazione degli atti censurati dalla Corte europea, «con conseguente perdita di rilievo probatorio di quelli la cui pregressa assunzione era stata accertata come “iniqua”»⁵⁸. Fenomeno quest'ultimo che l'attuale disciplina non permette, essendo solo consentita l'acquisizione di nuove prove da valutare sole o unitamente a quelle già acquisite, senza che ciò produca l'invalidità degli atti probatori precedentemente acquisiti.

Sul piano generale, l'idea sottesa all'impianto, pur con alcuni correttivi destinati a realizzare un migliore temperamento tra stabilità del giudicato e quello del ripristino dell'ordine procedurale violato, sembra apprezzabile.

11. Revocabilità delle misure di prevenzione.

In relazione alle misure di prevenzione, uno dei problemi che ha più impegnato sia dottrina che giurisprudenza riguarda l'applicabilità dell'istituto della revisione in seguito al sopravvenire di nuove prove.

Le origini della questione si rinvengono nella continua successione di leggi sulle misure di prevenzione, che ha reso spesso difficoltosa l'individuazione della norma applicabile al caso concreto. Tale “sovrapposizione” normativa ha favorito soluzioni di segno diverso: se, in talune pronunce, la Cassazione si è mostrata incline all'ammissibilità della revisione dei provvedimenti di prevenzione, l'orientamento interpretativo prevalente, avallato dall'intervento delle Sezioni unite⁵⁹, invece, ha ritenuto applicabile, in luogo della revisione, l'istituto della revoca *ex art. 7* della legge

⁵⁸ Corte cost., 30 aprile 2008, n. 129, cit.

⁵⁹ Cass., Sez. I, 10 giugno 2007, Greco, in Cass. pen. 1998, p. 2124.

n. 1423/1956, con effetti «o *ex tunc* , ove si accerti l'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, o *ex nunc*, qualora si accerti che la pericolosità, esistente al momento dell'applicazione della misura, è cessata per i mutati presupposti di fatto». Ne discende che lo *status* della persona sottoposta a misura di prevenzione può mutare, non solo in seguito al venir meno della pericolosità sociale (revoca *ex nunc*), ma anche quando i fatti indicativi della pericolosità non siano mai esistiti (revoca *ex tunc*).

Le argomentazioni addotte dalle Sezioni unite a sostegno della revocabilità delle misure di prevenzione personali sono state accolte positivamente dalla dottrina. Non è così, invece, per le misure di prevenzione patrimoniali, rispetto alle quali l'istituto della revisione è stato considerato il rimedio più congruo rispetto alla revoca, in quanto la situazione di confisca definitiva dei beni con acquisizione degli stessi da parte dello Stato è più vicina a quella del condannato in via definitiva, piuttosto che a quella del soggetto sottoposto a misura di prevenzione revocabile in ogni tempo fino alla cessazione di essa.

L'assenza di una espressa previsione legislativa che consenta la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali, nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti nuovi escludenti la pericolosità sociale del soggetto⁶⁰, ha costituito terreno fertile per il sorgere della problematica. Invero, è stata la valorizzazione del dato letterale, fondato sull'art. 2-ter, comma 4 della legge n. 575/1965 che prevede la revoca del sequestro ma non della confisca, ad alimentare l'orientamento volto ad escludere l'applicabilità della revoca alla confisca. Esclusione fondata anche sul carattere definitivo del provvedimento, cui consegue la devoluzione al patrimonio dello Stato del bene confiscato.

Le Sezioni unite hanno posto in luce il fatto che quella in materia di misure di prevenzione è una produzione normativa confusa a causa del susseguirsi di leggi nel tempo e per tale motivo inaffidabile sotto il profilo della coerenza terminologica. In quest'ottica, gli argomenti avanzati a conforto

⁶⁰ L'art. 7 comma 2 della legge n. 1423/1956, dispone che «il provvedimento, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato».

della tesi dell'irrevocabilità della confisca per dono rilievo, considerando che la revoca del sequestro è un rimedio distinto da quello disciplinato per le misure di prevenzione personali- in quanto incide su un provvedimento in corso di esecuzione- il che, dunque, non esclude la possibilità che il legislatore abbia previsto un diverso tipo di revoca per le misure di prevenzione patrimoniali definitive. Inoltre il mancato richiamo dell'istituto della revoca nell'art. 3-ter della legge 575/1965, dovuto al fatto che lo stesso non è un mezzo d'impugnazione, non può essere considerato un ostacolo ai fini della estensione alla confisca.

Una volta dimostrata l'insussistenza originaria dei presupposti della confisca, è possibile applicare la revoca che assolve ad una funzione sostitutiva della revisione, in quanto, «in conformità alla *ratio* di tale istituto, comprende il superamento del degrado sociale, con l'affermazione dell'ingiustizia del provvedimento sanzionatorio»⁶¹. Sul piano pratico ciò si traduce nella restituzione del bene confiscato o in un obbligo della pubblica amministrazione di riparare l'interessato per la perdita patrimoniale subita.

La revoca condivide con la revisione il medesimo ambito di rivedibilità del giudicato, segnato dalla sopravvenienza di nuove prove (comprehensive di quelle non valutate nemmeno implicitamente dal giudice), o dalla inconciliabilità di sopravvenuti giudizi, ovvero, dalla allegazione di falsità in atti o di altro reato su cui si è fondato il procedimento di prevenzione.

⁶¹ T. CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Giappichelli, 2011, p. 164.

Capitolo 4

Strage alla casermetta di Alcamo Marina, Gulotta assolto dopo 22 anni di carcere.

Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso; 3. Il processo conclusosi con il giudicato di condanna; 4. La prima fase delle indagini: gli accertamenti; 5. La seconda fase delle indagini: l'arresto di Giuseppe Vesco; 6. Inattendibilità della confessione del Gulotta; 7. La revisione: inammissibilità; 8. Il giudizio di revisione, i canoni di valutazione e la natura della prova nuova; 9. La prova nuova: l'ex carabiniere Renato Olino; 10. La credibilità del dichiarante; 11. Il controllo di resistenza della prova; 12. Le conseguenze della prova nuova sulla credibilità delle confessioni; 13. Il sistema di acquisizione della prova e legalità; 14. La coerenza delle dichiarazioni del Gulotta e il valore cruciale della prova "nuova" nel giudizio di revisione; 15. Superamento delle prove sulle quali si è fondato il giudicato di colpevolezza; 16. La svolta nel giudizio di revisione: l'assoluzione.

1. Premessa.

Si è visto come la revisione sia un rimedio straordinario finalizzato alla ricerca della verità, all'eliminazione del conflitto tra giudicati e all'accertamento delle anomalie processuali. Va preso atto, osservando l'evoluzione dell'istituto della tendenza ad un progressivo ampliamento della casistica anche per effetto degli "input" di natura costituzionale e comunitaria che ne hanno sottolineato la funzione servente rispetto ai diritti fondamentali della persona, piuttosto che al prestigio dell'amministrazione della giustizia, nell'ottica di una civiltà giuridica volta a ridurre al minimo l'area dell'errore giudiziario.

Nel segno di tale ampliamento la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito all'art. 630 lett. c. c.p.p.:

1) la ammissibilità, come prova nuova, della prova esistente ed acquisita agli atti, e tuttavia non valutata, anzi, dimenticata, dal Giudice della cognizione;

2) la ammissibilità di perizia nuova, purchè fondata su nuove conoscenze scientifiche, su metodologie di indagine più raffinate, ovviamente avallate dalla scienza ufficiale, idonee ad ampliare (rispetto alla perizia già svolta) la sfera del conoscibile.

Tale giurisprudenza è assolutamente condivisibile nella misura in cui, consapevole dei rischi di natura omissiva e della costante evoluzione del sapere umano, tende a ridurre al minimo lo scarto tra verità processuale e verità storica.

Nella pratica giudiziaria molte revisioni vengono introdotte con:

- 1) Le confessioni di terzo (persona rimasta estranea al processo);
- 2) La ritrattazione del teste (o del coimputato, già chiamante in correità);
- 3) La dichiarazione scagionante di coimputato, condannato e rimasto silenzioso nel giudizio.

2. *Il caso.*

L'incubo giudiziario di Gulotta inizia nel 1976, quando viene accusato di essere tra gli esecutori della Strage di Alcamo Marina, messa in atto da uno spietato commando armato che in una fredda notte di gennaio fa irruzione nella caserma del paese e uccide i carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo.

Giuseppe viene interrogato: dopo ore e ore di torture e sevizie, e con una pistola puntatagli alla tempia, viene costretto a firmare un verbale di confessione del delitto. Il giorno dopo ritratta, dichiara di aver firmato solo perché stremato dalle botte, ma ormai la macchina della giustizia si è messa in moto e nessuno, per 36 anni, sarà più disposto a credergli.

Nel 1990, dopo 9 processi, Giuseppe Gulotta, che nel frattempo si è trasferito in Toscana e ha avuto un figlio, viene condannato in via definitiva all'ergastolo. Per lui si aprono le porte del carcere di S. Gimignano. La svolta arriva nel

2007, quando Renato Olino, ex brigadiere dell'Arma membro del nucleo anti-terrorismo di Napoli che partecipò alle indagini sulla Strage di Alcamo si pente e ammette che Gulotta aveva confessato sotto tortura. Inizia il processo di revisione, il 13 febbraio 2012 la Corte di Appello di Reggio Calabria assolve Giuseppe “per non aver commesso il fatto”.

3. Il processo conclusosi con il giudicato di condanna.

Con la sentenza del 10 febbraio 1981, la Corte d'Assise di Trapani dichiarava Mandalà Giovanni colpevole di duplice omicidio aggravato dell'appuntato dei carabinieri Falchetta Salvatore e del carabiniere Apuzzo Carmine, occorso in Alcamo Marina il 27 gennaio 1976; del delitto di furto aggravato di tre pistole automatiche con relative fondine e munizioni, di tre uniformi in dotazione dell'Arma, tutti asportati dal posto fisso dei carabinieri ove si trovavano le due vittime; dei delitti di detenzione e porto illegale di una pistola calibro 7,65, di altre armi comuni da sparo e di munizioni varie; dei delitti di furto aggravato delle autovetture Fiat 127, e, per l'effetto, lo ha condannato all'ergastolo e a un milione di lire di multa.

La stessa Corte assolveva, invece, il Mandalà e gli altri imputati (Santangelo, Gulotta e Ferrantelli) dal delitto di associazione e questi ultimi da tutti i reati loro ascritti per insufficienza di prove. I predetti erano stati arrestati il 13 febbraio 1976 e scarcerati, per decorrenza termini, sin dal 19 maggio 1978; contro il Mandalà veniva emesso dalla Corte di merito un nuovo ordine di cattura.

4. La prima fase delle indagini: gli accertamenti.

Nella sentenza di primo grado si dava atto dei fatti accaduti nella notte del 27 gennaio 1976, nella quale avevano trovato la morte i due militari dell'Arma presso la casermetta sita in Alcamo Marina (Alkamar).

Le prime indagini non davano apprezzabili esiti (subiranno, infatti, un'inaspettata svolta, come vedremo, solo la notte del 12 febbraio 1976).

Quanto ai primi accertamenti espletati, i carabinieri della Compagnia di Trapani comunicavano che, alle ore 8:00 circa del 28 gennaio 1976, un equipaggio automontato, facente parte dell'ufficio politico della Questura di Palermo, proveniente da Palermo per dare il cambio ad altra pattuglia di scorta all'onorevole Almirante, proveniente a sua volta da Trapani e diretto all'aeroporto di Punta Raisi a Palermo, aveva raggiunto la casermetta di Alkamar al fine di farsi vistare i fogli di viaggio. All'interno del presidio, i militi ivi giunti avevano notato la porta d'ingresso aperta, le luci accese, fogli in terra e i cavi del telefono recisi. L'ispezione non veniva approfondita a causa dei tempi ristretti e i militari avevano deciso di allertare il vicino commissariato di P.S. di Alcamo che provvedeva a smistare l'allarme alla Compagnia dei Carabinieri.

Il successivo accesso sui luoghi consentiva di scoprire il duplice, truce omicidio e di rinvenire nelle camere rispettivamente occupate dai due militari i cadaveri dell'appuntato Falcetta e del carabiniere Apuzzo.

I carabinieri di Trapani fornivano, una prima ricostruzione degli eventi occorsi, in base alla quale ignoti si erano introdotti nella suddetta caserma e, agevolati dall'interruzione della corrente elettrica e dalle pessime condizioni atmosferiche, avevano bruciato con la fiamma ossidrica i battenti della porta d'ingresso, parzialmente liquefacendone la serratura.

Insedendosi l'interno del presidio militare, avevano poi reciso il cavo del telefono e raggiunto le stanze site in fondo allo stabile, ove dormivano le due vittime (il Falcetta in quella più vicina rispetto all'ingresso, l'Apuzzo in quella adiacente e più lontana). Dai primi rilievi effettuati emergeva che il Falcetta era stato attinto dai colpi di pistola mentre stava per alzarsi dal letto, l'Apuzzo, invece, nel sonno.

Si riscontrava l'asportazione di armi, munizioni, uniformi ed altro; i luoghi si presentavano in un generale stato di disordine. Si escludeva da subito il movente della vendetta, tenuto conto dell'alta rischiosità di un commando

organizzato per accedere all'interno di un presidio militare, laddove un agguato esterno sarebbe stato certamente più efficace e meno rischioso per gli aggressori. Apparivano, invece, plausibili causali diverse del delitto (dalla semplice azione punitiva per rafforzare la supremazia della criminalità organizzata sul territorio, al delitto di matrice politica, nell'ottica di un'estensione in Sicilia degli episodi di terrorismo che avevano già interessato diverse regioni d'Italia).

Gli accertamenti balistici, davano conto dell'avvenuto utilizzo di un'unica arma, certamente una Beretta modello 34-35, in buono stato d'uso, conclusione avvalorata dalla posizione contigua delle due camere occupate dai militari uccisi, tale cioè da consentire ad un unico agente di posizionarsi in modo da poter tenere sotto tiro in sequenza tutte e due le vittime.

Le indagini si indirizzavano verso la verifica della natura dolosa o meno dell'interruzione dell'erogazione di elettricità nella notte del delitto, sul controllo di possibili furti di attrezzature per fiamma ossidrica nella zona, sulla vita delle due vittime e sull'identificazione di possibili testimoni di passaggio nella zona. Proprio fra questi, veniva individuato un camionista, che aveva percorso quella notte la statale 187, partendo da Marsala alle ore 23:30 circa e diretto a Bagheria. Costui si era trovato a transitare per Alcamo Marina verso le ore 2:00 circa del giorno 27 e aveva notato che l'arteria che attraversava il paese era al buio, così come spenta era l'insegna della caserma dei CC., solitamente illuminata; davanti alla stazione aveva notato una Fiat 124, poi rivista dall'uomo sulla strada di ritorno verso le ore 11 mattutine, con le due ruote posteriori a terra.

Altro camionista era transitato davanti al posto fisso dei carabinieri di Alcamo Marina verso le ore 3:15, diretto a Catania e non aveva notato alcunché. Ciò induceva gli investigatori a restringere l'orario del delitto dalle ore 2:00 alle ore 3:15.

Si riteneva utile, inoltre, verificare l'eventuale furto di attrezzatura del tipo di quella usata per l'effrazione (fiamma ossidrica) e gli accertamenti davano conto di un furto avvenuto mesi prima (nei primi di novembre del

1975) presso il cantiere di un'impresa sita in località S.Gaetano di Alcamo: la refurtiva era costituita da un cannello da taglio del tipo a spinta automatica, oltre a delle bombole vuote a ossigeno da 60 e 70 chili ciascuna, tubi di gomma di collegamento dei manometri e cavi di saldatrici. In altro cantiere, sito in altra contrada di Alcamo, tra il 12 e il 17 gennaio del 1976 era stato asportato, invece, un cannello da taglio con ugello intercambiabile.

Le stesse modalità d'effrazione (con l'uso cioè della fiamma ossidrica) si accertavano in occasione di un furto perpetrato tra il 4 e l'11 gennaio 1976 ai danni di un villino utilizzato per la villeggiatura e sito in Alcamo Marina, per il cui compimento gli ignoti avevano utilizzato un'autovettura di colore verde, come ricavabile dalle tracce di vernice lasciate sul muro di cinta, a seguito di un probabile urto.

Dalle tracce degli pneumatici si riteneva trattarsi di una Fiat modello 127 o 128. Dal villino erano stati asportati anche un materasso, un guanciale, un paio di lenzuola per letto matrimoniale e un asciugamano.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti era anche emerso che il 3 gennaio 1976 era stata asportata dalla concessionaria Fiat di Alcamo una Fiat modello 127 verde, non ancora immatricolata, poi ritrovata il 14 gennaio abbandonata alla periferia di Alcamo, con una lieve ammaccatura al parafango superiore sinistro. La notte del 21 gennaio, la stessa concessionaria subiva un ulteriore furto, questa volta di una Fiat 127 di colore turchese, anche questa non immatricolata.

I successivi accertamenti si orientavano, quindi, verso l'identificazione di soggetti visti in possesso di auto del tipo e del colore di quelle menzionate.

5. La seconda fase delle indagini: l'arresto di Giuseppe Vesco.

Le indagini versavano in tale fase di stallo, allorché esse prendevano tutt'altra direzione, a seguito dei fatti della notte del 12 febbraio 1976. Una pattuglia s'imbatteva in una Fiat 127, ponendosi al suo inseguimento. Il conducente, identificato in Vesco Giuseppe, bloccato in una via stretta che non

gli consentiva margine di manovra, veniva notato nell'atto di portare la mano destra verso la coscia destra, finendo però con l'arrendersi, constatata l'impossibilità di un'efficace reazione. Sull'auto veniva trovata sul sedile lato guida una pistola, oltre ad una Beretta cal. 7,65 con caricatore con 7 cartucce e un colpo in canna. Addosso all'uomo veniva pure trovata, custodita in una fondina sotto-ascellare, una pistola semiautomatica Beretta cal. 9 corto, con caricatore e 7 cartucce dello stesso calibro, oltre ad un coltello a serramanico e ad un altro caricatore per pistola cal. 9 corto, completo con altre 7 cartucce dello stesso calibro.

L'auto risultava compendio del furto denunciato dalla concessionaria del Ferrara. La Beretta cal. 7,65 risultava del tipo di quella usata per commettere il duplice omicidio, laddove la cal. 9 presentava, invece, la matricola cancellata. L'appuntato P., anch'egli in forza al posto fisso di Alcamo Marina, ove si era consumato il duplice omicidio, assente quella notte, riconosceva la fondina trovata al Vesco come la propria.

Da qui il collegamento del fermato con l'efferato fatto di sangue.

Perquisiti i luoghi di pertinenza del Vesco, si rinvenivano due trapani che gli investigatori ritenevano esser stati utilizzati per cancellare la matricola dell'arma trovata sull'auto di cui sopra, due radio ricetrasmittenti, quotidiani vari con articoli dedicati all'omicidio dei due carabinieri, un lenzuolo matrimoniale del tipo di quello trafugato nel villino Cottone.

Il Vesco rendeva una prima versione, assente il difensore, con la quale chiamava in causa il Gulotta, il Mandalà, il Santangelo e il Ferrantelli, descrivendo la dinamica del duplice omicidio, dando anche indicazioni sui luoghi ove erano occultati gli oggetti prelevati nella casermetta (un garage da lui preso in affitto a Partinico) e il denaro trovato nelle uniformi dei militari assassinati (una piccola cassaforte in plastica, custodita presso l'abitazione della propria zia, Manno Vincenza). Quanto ai documenti personali di riconoscimento delle vittime essi, secondo il Vesco, sarebbero stati bruciati proprio all'interno del garage (qui, effettivamente, saranno poi rinvenute tracce di una piccola combustione). Nel garage venivano inoltre rinvenute bombole e

attrezzature per fiamma ossidrica, oltre al sedile anteriore destro mancante della Fiat 127, a bordo della quale il Vesco era stato fermato.

All'arrivo del difensore, invece, il dichiarante rendeva altra versione, confermando la confessione del truce omicidio, ma scagionando ogni altro correo e negando anche di aver fornito indicazioni sul garage di Partinico al quale, a suo dire, i carabinieri sarebbero arrivati da soli.

Successivamente, ma prima delle ore 7:00 della mattina, il Vesco avrebbe poi vergato di suo pugno una sorta di memoriale, con il quale ribadiva la sua partecipazione al delitto, in uno con quella dei quattro chiamati, precisando la parte da ciascuno avuta nel grave delitto.

Identificati i correi, costoro venivano rintracciati presso i rispettivi domicili e dichiarati in stato di fermo. Al Mandalà, nell'occorso, veniva anche sequestrata una Fiat 124 di colore verde oliva. Gli ulteriori accertamenti proseguiti nei luoghi indicati dal Vesco, consentivano il rinvenimento di altre armi e munizioni e di un'altra pistola cal. 9 con caricatori e cartucce, laddove, nell'abitazione della zia del Vesco, per come da costui dichiarato, si rinveniva la somma di £. 460.000 in contanti.

Il Santangelo, alla presenza del difensore, ammetteva la propria partecipazione all'azione delittuosa; il Gulotta, assistito da un difensore d'ufficio, ammetteva pure lui il proprio coinvolgimento; il Ferrantelli, assistito dal difensore di fiducia, ammetteva la sua partecipazione ai fatti di Alcamo Marina, ma rifiutava di firmare il verbale, dichiarando di non ritenerlo necessario; il Mandalà, invece, si avvaleva della facoltà di non rispondere, pur dichiarandosi estraneo ai fatti. Le dichiarazioni dei tre chiamati erano in taluni punti discordanti; restava sfocata la causale del delitto.

Tutti i rei confessi ritrattavano alla presenza del magistrato che li interrogherà in carcere lo stesso 13 febbraio 1976. I fermati, compreso il chiamante Vesco, dichiaravano, in sede di ritrattazione, di avere subito maltrattamenti da parte degli investigatori, alcuni di essi in un luogo diverso dalla caserma di Alcamo, a causa dei quali si erano determinati a rendere le prime dichiarazioni confessorie.

Il Santangelo, in particolare, nell'interrogatorio del 27.3.76, a contestazione del perché non avesse fatto cenno al magistrato, nel corso del primo interrogatorio, ai maltrattamenti denunciati, dichiarava di avere riferito che la sua confessione era frutto di coazione psicologica, ma che quel tema non era stato approfondito e che il sostituto procuratore presente al suo interrogatorio gli aveva chiesto se effettivamente si fosse procurato scivolando in caserma l'ematoma di cui si dava atto nel registro dell'ufficio matricola del carcere, versione che il ragazzo aveva dato all'agente che compilava detto registro e che, invece, non corrispondeva al vero, avendo ciò dichiarato su imposizione di un brigadiere dei CC. della scorta.

Il Vesco, il Ferrantelli e il Mandalà, coloro che avevano dichiarato all'A.G. lo stesso 13 febbraio 1976 di essere stati condotti incappucciati in un luogo diverso dalla caserma di Alcamo e di essere stati sottoposti alla forzata ingestione di acqua e sale e ad altre violenze, chiedevano di essere condotti presso la caserma di Sirignano, presumibile posto in cui i denunciati maltrattamenti avrebbero avuto luogo, e, previa sommaria descrizione dei locali, il G.I. accertava la sostanziale rispondenza di essi con la descrizione fattane dagli imputati.

Gli organi d'indagine, coinvolti da tali accuse, protestavano la loro innocenza, negando di avere operato violenza sugli interrogati, le cui dichiarazioni erano state liberamente rese tanto da essere tra loro parzialmente discordanti, circostanza questa che avrebbe dovuto smentire la tesi della versione precostituita che sarebbe stata loro ammannita, mediante violenza, dai carabinieri stessi.

Nella prima sentenza di merito, inoltre, si dava conto delle testimonianze acquisite, ivi comprese quelle degli ufficiali di P.G. Si dava, altresì, conto delle dichiarazioni del padre del Vesco, che aveva dichiarato di essere stato chiamato in caserma verso le ore 13 e che, in quel frangente, il figlio aveva più volte cambiato la versione dei fatti (in un primo tempo affermando di avere agito da solo, in seguito dichiarando che l'azione era stata posta in essere da almeno una decina di persone).

Il G.I. rendeva ordinanza di rinvio a giudizio per tutti gli imputati (escluso il Vesco, nelle more deceduto suicida in carcere), contestualmente ordinando la prosecuzione dell'istruzione in relazione alle pretese violenze patite dagli imputati ad opera dei carabinieri. Il processo, tuttavia, subiva un arresto causato dall'annullamento - su ricorso del P.G. - dell'ordinanza, con la quale la Corte d'Assise aveva annullato l'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. Gli imputati venivano scarcerati per scadenza dei termini massimi di custodia.

Nuovamente disposto il rinvio a giudizio, nel corso del dibattimento, gli imputati ribadivano la loro innocenza; il Gulotta dichiarava che l'avvocato difensore era stato presente per tutta la durata dell'interrogatorio, di essere amico del Ferrantelli e del Santangelo e che le modalità esecutive dell'omicidio gli erano state suggerite dai carabinieri. Il Santangelo dichiarava che il difensore era stato presente al suo interrogatorio, ma di non essersi reso conto dell'importanza del fatto.

Le piste delineatesi all'avvio delle indagini si erano intanto raffreddate, non guadagnando mai consistenza.

Infine la Corte riteneva di non poter accordare particolare rilievo alla condotta, magari superficiale e frettolosa, dei componenti della pattuglia di P.S. della Questura di Palermo, che era entrata nella casermetta la mattina del 27 gennaio 1976 senza però soffermarsi a controllare le ragioni del disordine rinvenuto e della porta aperta: costoro avevano ammesso di aver capito che la caserma era stata violata, ma di avere anche pensato che fosse in quel momento disabitata e di avere avuto fretta di proseguire il loro servizio, stante l'imminente arrivo del politico, alla cui scorta avrebbero dovuto dare il cambio. Peraltro, rilevava la Corte che detta pattuglia aveva comunque allertato il commissariato di Alcamo su quanto constatato all'interno della casermetta di Alkamar.

Quanto agli elementi di giudizio, il primo giudice precisava che il processo era chiaramente indiziario e che i punti nodali erano la chiamata di correo del Vesco, le confessioni stragiudiziali di quasi tutti i chiamati e la causale del delitto.

Procedeva, quindi, in via preliminare alla valutazione della principale ragione difensiva esposta, quella cioè inerente le presunte violenze patite dagli imputati ad opera dei carabinieri che confessioni rese dalla maggior parte di essi. All'esito, quel giudice riteneva che il quadro indiziario fosse idoneo nei confronti del Mandalà, l'unico che non aveva reso confessione, ma non anche nei confronti degli altri imputati.

Quanto alla valutazione dell'attendibilità della chiamata di correo formulata dal Vesco, la Corte d'Assise di Trapani sottolineava, intanto, che il memoriale era stato manoscritto dal Vesco alla presenza dei due vice pretori di Alcamo, i quali erano stati presenti sin dalla sera precedente nella caserma dei CC. di Alcamo, partecipando ad atti pre-istruttori (tra cui le perquisizioni nei luoghi indicati dal Vesco quali depositi della refurtiva).

Chiamata intrinsecamente attendibile, pertanto, e ampiamente riscontrata secondo la Corte d'Assise di Trapani, sebbene limitatamente al Mandalà. Contro costui la Corte elencava numerosi elementi ritenuti utili a riscontro delle accuse del Vesco: gli stretti rapporti tra i due, altrimenti inspiegabili, stanti la diversità di età, provenienza, attività lavorativa e stato familiare; la vicinanza del Mandalà, dati alcuni rapporti familiari, con il mondo della malavita; la scelta del covo (il garage affittato dal Vesco) proprio a Partinico, paese del Mandalà, in una zona ritenuta strategica. Esaurita la valutazione degli elementi ritenuti conclusivi per l'affermazione della penale responsabilità del Mandalà, la corte di merito, stigmatizzava, per gli altri imputati, le più evidenti e rilevanti contraddizioni esistenti tra le varie dichiarazioni rese, concernendo esse: i motivi della gita ad Alcamo; il luogo e l'ora dell'appuntamento; il luogo dell'incontro con l'individuo di Partinico (il Mandalà); il mezzo usato per trasferirsi ad Alcamo; i ruoli di ciascuno nell'azione delittuosa; le modalità di trasporto della refurtiva; le fasi successive all'omicidio; la presenza di tutti i chiamati (per il Ferrantelli non avendo il Santangelo preso parte alla spedizione).

6. Inattendibilità della confessione del Gulotta.

Con riferimento al Gulotta, la corte ha ritenuto incongruente la confessione di costui in ordine al ruolo avuto nel delitto, quale esecutore materiale degli omicidi e alla dinamica dell'esplosione dei colpi. La corte non ha creduto, invero, che il primo ad essere attinto dai colpi fosse stato il Falchetta, colui cioè che si era alzato sul letto, mentre l'Apuzzo, colpito subito dopo, avrebbe continuato a dormire: era stato, invece, proprio l'Apuzzo, colui che veniva colpito nel sonno, il primo carabiniere ucciso, laddove i colpi esplosi contro il collega avevano poi causato il risveglio del Falchetta, così giustificandosi la diversa posizione di costui, trovato, contrariamente a quanto dichiarato dal Gulotta, non già riverso in avanti, ma rovesciato verso il pavimento tra il letto e la parete, in quello che è stato ritenuto un tentativo della p.o. di proteggersi dagli spari.

Neppure credibile, per la corte, la posizione del Gulotta sulla soglia divisoria tra le due camere, in guisa che i colpi che hanno attinto le due vittime sarebbero stati sparati da quella stessa posizione: era invece emerso che i colpi erano stati sparati a distanza successivamente ravvicinata e non, quindi, dalla medesima posizione (l'Apuzzo essendo stato raggiunto da due colpi ravvicinati al volto; il Falchetta da un colpo ravvicinato all'emitore sinistrale). La corte rilevava inoltre la inverosimiglianza della scelta del Gulotta, totalmente inesperto, quale esecutore materiale dell'omicidio.

Dalla ritenuta inattendibilità della confessione, tale da minarne la forza indiziante intrinseca, la corte faceva discendere anche la inidoneità della stessa (che avrebbe, invece, dovuto costituirne il supporto più confortante) quale elemento di riscontro alla chiamata di correo formulata dal Vesco, pur non sottovalutando la circostanza che dette confessioni erano state rese davanti ai difensori, ma al contempo non mancando di rilevare l'irregolarità del comportamento degli inquirenti che non procedevano a mettere immediatamente i fermati a disposizione dei magistrati, i quali ultimi avevano - in quella stessa mattinata - già compiuto veri e propri atti di istruzione (quali il conferimento dell'incarico peritale balistico).

Infine, la corte di merito procedeva all'elencazione degli elementi indiziari, pur esistenti a carico degli imputati assolti, ma ritenuti carenti della necessaria forza probatoria e, tra questi, faceva rinvio alla circostanza che il Vesco non avesse sentito il bisogno di fare i nomi dei suoi veri complici (essendo incontestato che all'azione delittuosa parteciparono più soggetti). La Corte d'Assise d'Appello di Palermo, con la sentenza del 23 giugno 1982, travolgeva la precedente decisione, giudicando a seguito dell'appello proposto dal P.M. e dagli imputati e riconosceva questi ultimi colpevoli del truce omicidio, diversificando le pene per il Santangelo e il Ferrantelli, in ragione della loro minore età. Il Gulotta veniva condannato all'ergastolo. Quanto alle violenze denunciate dagli imputati, che avrebbero determinato dette ammissioni, la corte ha, ancora una volta, richiamato la presenza del difensore che aveva preso parte all'interrogatorio stragiudiziale; le condizioni del luogo in cui esso avvenne (una stanza con la finestra aperta); la stessa dichiarazione resa al magistrato, davanti al quale il ragazzo aveva smentito l'assunto di avere subito violenze, all'infuori di schiaffi da parte di militari (non conosciuti e che non avrebbe potuto indicare) e la spiegazione data al G.I. sul suo iniziale silenzio in ordine alle violenze subite, arricchite nell'interrogatorio davanti al giudice (l'esser stato colto, cioè, da un sentimento di vergogna).

Proprio da tale interrogatorio la corte di seconda istanza ha tratto il convincimento che il riferito del dichiarante non era stato frutto di coazione, non mancando di sottolineare la inverosimiglianza delle successive smentite e della spiegazione offerta per giustificare la conoscenza delle modalità dell'omicidio (grazie alle notizie di stampa e alle imbeccate degli inquirenti, egli essendo giunto sino ad ammettere la totale paternità di alcune dichiarazioni, che sarebbero state però frutto di inventiva, stimolata dalla paura di subire altre violenze), tenuto conto delle conferme rinvenibili nei risultati di generica, che avevano dato conto dell'esattezza del racconto e della ricostruzione dei fatti offerta dal Gulotta, frutto non già di pura invenzione, ma della tragica, personale esperienza di quei fatti. A tal proposito, la corte ha anche richiamato la testimonianza del capitano CC, il quale aveva dichiarato di avere partecipato solo all'interrogatorio del Gulotta, senza che a costui fossero inferte violenze, evidenziando la fragilità delle successive versioni,

intese ad accreditarne la non genuinità, siccome frutto delle violenze subite, avuto riguardo alla positiva verifica della ricostruzione che il Gulotta fece delle modalità esecutive degli omicidi rispetto al reale svolgimento dei fatti.

Tale punto, peraltro, costituisce uno degli aspetti centrali del processo celebratosi a carico del Gulotta e in merito ad esso la corte di secondo grado dissenterà nettamente dalle conclusioni dei periti, evidenziandone macroscopiche inesattezze, proprio in punto ricostruzione degli eventi sulla scorta dei rilievi effettuati.

Sulle divergenze, poi, tra le varie confessioni rese dagli imputati, la corte ha rilevato che esse, lungi dal testimoniare un'intrinseca inattendibilità, sono da ricondursi alla naturale volontà di ciascuno dei dichiaranti di assegnarsi un ruolo più defilato rispetto agli altri (conclusione, questa, dalla quale si dissente con riferimento proprio al Gulotta che si accuserà proprio dell'esecuzione materiale degli omicidi), senza che costoro si siano curati di imprimere alle loro ammissioni un carattere di precisione, ma anzi evitando di far ciò, circostanza che quella corte reputerà sintomatica della indiscutibile spontaneità delle dichiarazioni medesime, tutte saldantesi con la chiamata del Vesco e tali da fornire la piena prova della loro colpevolezza.

La sentenza di secondo grado appena commentata veniva annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione in data 22 dicembre 1984 con una decisione che ha censurato, tra l'altro, la valutazione fatta dal giudice d'appello del tema delle violenze denunciate dagli imputati e dei risultati della perizia balistica espletata, disattesa dai giudici di Palermo. Con detta sentenza i destini processuali degli imputati Gulotta e Mandalà, da un lato, e Santangelo e Ferrantelli, dall'altro, si dividevano, essendo stato - per questi ultimi - il rinvio effettuato alla competente sezione per i minorenni.

Investita del rinvio, altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di I grado, dichiarerà Gulotta colpevole condannandolo all'ergastolo e confermerà la sentenza di I grado nei confronti di Mandalà. In particolare quella corte avvalorerà il giudizio di attendibilità delle confessioni già formulato con la sentenza annullata,

rilevando che anche la Cassazione aveva escluso la ricorrenza di torture. Rileva, tra l'altro, la corte riguardo alla attendibilità delle confessioni come fosse proprio la loro parziale discordanza a suggerirne la spontaneità e che il Mandalà, che pure affermò di essere stato picchiato, non confessò mai alcunché.

Quanto al Gulotta, poi, la corte palermitana - giudice del rinvio - ha ritenuto sintomatica la prospettazione offerta dell'alibi: l'imputato non era stato in grado, a 17 giorni di distanza dai fatti, di ricordare come avesse trascorso la serata, laddove, invece, a distanza di un anno, ricorderà di avere visto il film "Osessione". Quanto, poi, alla valutazione degli esiti delle perizie balistiche, superati e non condivisi con la sentenza annullata, la corte del rinvio riterrà che le conclusioni cui era giunto il primo giudice d'appello erano supportate dalle risultanze del processo, tra cui i rilievi balistici e l'esame autoptico, evidenziando ulteriormente l'inattendibilità delle perizie espletate e delle relative conclusioni peritali e concludendo nel senso che la prova generica ricavabile dai rilievi confermava la ricostruzione della dinamica offerta dal Gulotta, con riferimento alla posizione del quale (sulla soglia divisoria delle due stanze) ha anche rinviato al ritrovamento nelle sue pertinenze di una cartuccia del tipo di quella usata per l'eccidio.

In conclusione, la corte ha ritenuto che la colpevolezza del Gulotta e del Mandalà fosse il risultato non solo della delazione del Vesco, ma anche delle confessioni, tra gli altri, del Gulotta stesso.

Anche questa sentenza ha subito un intervento rescissorio, questa volta solo parziale, da parte del giudice di legittimità, investito del ricorso con cui si era denunciata la nullità della sentenza impugnata per avere quei giudici disatteso il vincolante principio di diritto formulato nella sentenza di rinvio, oltre ad un vizio di motivazione.

La Corte di Cassazione, infatti, richiamati i cinque punti sui quali era intervenuto il primo annullamento (asserite violenze, causale, personalità del Vesco, dinamica del delitto e posizione del Mandalà), ha però ritenuto, quanto al giudizio di responsabilità, come la sentenza censurata dalle difese fosse

adeguatamente motivata nel merito e che le deduzioni ivi esposte avessero colmato le lacune riscontrate nella prima sentenza di secondo grado, al contempo rilevando, tuttavia, il difetto di motivazione in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all'imputato Gulotta, disponendo - per tale motivo - un nuovo esame di merito.

La Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta, investita del rinvio, ha riconosciuto al Gulotta tali attenuanti con sentenza 2.6.88, commutando la pena perpetua in quella detentiva massima di trent'anni di reclusione.

In accoglimento del ricorso del P.G., infine, la Cassazione ha annullato detta sentenza, rinviando per un nuovo esame, sempre in punto generiche, alla Corte d'Assise d'Appello di Catania che, in data 29.11.89, disconosciute le stesse, ha reso la sentenza divenuta poi definitiva (il giudicato è del 19.9.90, giusta declaratoria di inammissibilità del successivo ricorso per cassazione).

7. La revisione: ammissibilità.

Il condannato Gulotta ha presentato istanza di revisione ex art. 630 lett. c. c.p.p. davanti alla Corte d'Appello di Messina, indicando le seguenti prove nuove, rispetto al compendio probatorio esaminato nei vari gradi di giudizio:

- a) le dichiarazioni rese da OLINO Renato, ex carabiniere, facente parte del nucleo speciale anticrimine di Napoli, intervenuto nell'immediatezza dell'attentato a ragione della ritenuta matrice terroristica del fatto criminoso,
- b) i verbali delle investigazioni difensive ex art. 391 bis c.p.p., relativi alle dichiarazioni rese dall'avvocato del Gulotta, in ordine agli eventi della notte del 12 febbraio 1976 e della successiva mattinata, allorché, recatosi in caserma, siccome officiato della difesa del Gulotta da un familiare di questi, aveva ricevuto indicazioni tranquillizzanti dal tenente Russo, apprendendo, invece, qualche ora dopo, dell'arresto del suo assistito e ricevendo qualche giorno dopo le lamentele di costui che denunciava il comportamento serbato dagli organi

d'indagine; e alle dichiarazioni della sorella e del cognato del Gulotta, sulle modalità dell'arresto del loro congiunto la notte del 12 febbraio 1976;

c) il verbale di interrogatorio reso in data 8.7.08 dal condannato Gulotta Giuseppe alla Procura della Repubblica di Trapani.

La corte peloritana ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione formulata davanti a quel giudice nell'interesse del Gulotta, ritenendo che il quadro probatorio esaminato nel titolo giudiziale non era costituito solo dalle dichiarazioni del chiamante in correità Vesco; che, inoltre, le accuse di sevizie e torture ad opera dei carabinieri erano già state convogliate nel complessivo *thema decidendum* e considerate non decisive dal giudicante; che, in ogni caso, le rivelazioni dell'Olino non avrebbero potuto esser lette nel senso auspicato dalla difesa, trattandosi, comunque, di dichiarazioni promananti da soggetto che aveva partecipato al presunto *blitz* e che, quindi, avrebbero dovuto superare il relativo vaglio di attendibilità e credibilità.

Da ciò la Corte peloritana ha tratto la conclusione che le denunciate condotte dei militari avrebbero dovuto esser previamente accertate con sentenza definitiva, rinviando ad un successivo, eventuale momento il vaglio dell'incidenza delle asserite torture sulla posizione del Gulotta. Con sentenza n. 1929/09 la Corte di Cassazione, adita dalla parte privata, ha cassato l'ordinanza testé riportata, investendo la corte reggina di un nuovo, più approfondito esame della portata delle prove allegate.

Il giudice del rinvio, con ordinanza 23.10-29.10-2009, ha dichiarato l'istanza ammissibile, disponendo l'emissione del decreto di citazione ex art. 636 c.p.p.

8. Il giudizio di revisione, i canoni di valutazione e la natura della prova nuova.

Una volta ricostruito il complesso *iter* processuale che ha portato alla revisione, va operata una doverosa premessa in diritto sui canoni di valutazione

seguiti, in relazione alla natura del giudizio introdotto dal condannato sulla scorta della prova nuova, sostanzialmente costituita dalle dichiarazioni rese - a distanza dal fatto - dall'allora carabiniere Olinio Renato.

Ed è proprio la natura della prova, sulla quale si è essenzialmente fondata la richiesta di revisione, a costituire il punto centrale del nuovo giudizio, avendo dato origine ad una lunga istruttoria che ha contemplato l'esame del chiamante e di più testimoni, oltre all'acquisizione di copiosa documentazione. Ciò si è reso necessario al fine di ricercare quei riscontri obbligatori alla chiamata in reità/correatà che l'Olinio ha operato nei confronti degli appartenenti dell'Arma che hanno avuto un ruolo decisivo nello sviluppo delle indagini esitate con l'arresto e, quindi, la condanna del condannato Gulotta e degli altri soggetti accusati dell'efferato crimine ai danni dei due militari di presidio nella casermetta di Alcamo Marina, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo.

Prima di procedere all'esame del nuovo materiale probatorio che ha legittimato la dichiarazione di ammissibilità del giudizio di revisione e, quindi, determinato la lunga articolazione istruttoria del processo che ne è conseguito, pare opportuno inquadrare giuridicamente il caso all'esame nel novero delle ipotesi legislativamente previste dall'art. 630 codice di rito e, nel far ciò, occorre richiamare ai principi fissati dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha annullato l'ordinanza d'inammissibilità della richiesta di revisione resa dalla Corte d'Appello di Messina.

Il tenore complessivo della sentenza di annullamento, infatti, induce a ritenere come dato incontestato il carattere di "novità" delle prove allegate all'istanza di revisione, come tale riconosciuto pure dal primo giudice investito della presente revisione, che, secondo quanto evidenziato dal giudice remittente, erroneamente non le aveva valutate secondo la "*...loro complessiva attitudine dimostrativa a porre in crisi l'originario costruito accusatorio e la conseguente affermazione di responsabilità...*".

La corte di legittimità, inoltre, ha ritenuto l'assunto secondo cui l'affermazione di colpevolezza, sintetizzatasi nel giudicato penale, non sarebbe

stata incrinata dal nuovo quadro probatorio, poiché “...sprovvisto di apparato argomentativo idoneo ad evidenziarne la solidità, apparendo assolutamente inadeguate e non puntuali, con riguardo alla fase di ammissibilità della richiesta, le argomentazioni circa la necessità che le dichiarazioni dell'Olino siano sottoposte al consueto vaglio di credibilità e che necessitino di opportuni riscontri...”, laddove, invece, “I gravi e illegali atti di violenza denunciati a carico degli investigatori - asserita causa della condanna dell'imputato - ben possono, infatti, essere fatti valere nel giudizio di revisione, a prescindere dalla sentenza irrevocabile di condanna o comunque dell'avvio del relativo procedimento penale.....quando le prove dell'illecito.....siano emerse soltanto dopo che sia sopravvenuta una causa estintiva di siffatto reato, come la prescrizione. In tal caso, attesa la prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità sostanziale sull'esigenza di verifica formale della responsabilità del terzo, il dato storico rivelato mediante rituali dichiarazioni testimoniali, sempre che esse ineriscano (come nella specie) a circostanze assolutamente significative ai fini dell'affermazione di responsabilità e della condanna dell'imputato, ben può direttamente formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice della revisione, superandosi la necessità del preventivo giudicato formatosi in esito a un autonomo processo.....”⁶².

Alla luce di tali principi, assolutamente vincolanti per il giudice del rinvio, può essere quindi preliminarmente affrontato il profilo dell'inquadramento giuridico del giudizio di revisione, ammesso sulla scorta dell'acquisizione di prove nuove, tali ai sensi dell'art. 630 lett. c. c.p.p., che hanno riguardato il profilo della spontaneità della confessione del Gulotta e, ancora prima, della chiamata in correità del Vesco, tema questo che ha certamente costituito oggetto del giudizio di merito, ma che ricade direttamente nell'ambito cognitivo del giudizio di revisione proprio alla luce delle accuse che l'Olino ha formulato nei confronti di taluni dei protagonisti delle fasi d'indagine che avevano condotto a quelle dichiarazioni confessorie.

L'elemento di “ novità” della prova, peraltro, si coglie con riferimento alla fonte delle accuse, le quali provengono da un soggetto, per così dire,

⁶² Cass., Sez. I n. 1929/09.

“intraneo” che aveva fatto parte della squadra investigativa mandata ad Alcamo per indagare sull'efferato delitto, e vanno a saldarsi con le denunce di violenze che, immediatamente dopo le confessioni e non appena i fermati furono messi a disposizione dell'A.G., essi formularono. Gli elementi posti a fondamento dell'istanza di revisione, peraltro, paiono astrattamente idonei a configurare l'ammissibilità del giudizio di revisione anche con riferimento alla diversa ipotesi di cui alla successiva lett. *d.* dell'art. 630 c.p.p., considerata la natura illecita delle condotte denunciate dall'Olino (sebbene ormai definitivamente coperte dall'effetto estintivo della prescrizione) e tenuto conto che effettivamente “ *Non è ammissibile la richiesta di revisione, che adduca la falsità delle prove o che la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto come reato, in assenza di un accertamento irrevocabile sulla dedotta falsità o sull'esistenza dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna...*”, ma che - allo stesso tempo - ben può il giudice della revisione procedere ad un accertamento incidentale “*...nel caso in cui per i fatti criminosi presupposto della revisione sia intervenuta una causa estintiva che impedisca un accertamento principale nel merito*”⁶³.

La valutazione delle prove così acquisite, poi, non può non essere condizionata dalla natura del giudizio di revisione e dalla imprescindibile considerazione che esso non costituisce un ulteriore grado di giudizio, inammissibile come tale, siccome lesivo del principio della certezza del diritto del quale il giudicato costituisce estrinsecazione primaria: nel caso in cui, infatti, le “*nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze) abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe*

⁶³ Cass., Sez. V, n. 40169, del 24 giugno 2009, Omar Hassan; in senso conforme, vedi anche Sez. 3, n. 4960, del 28 novembre 2007, Galli.

indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna”⁶⁴.

9. La prova nuova: l'ex carabiniere Renato Olino.

Ciò posto, pare utile preliminarmente procedere alla valutazione della prova nuova, così come emersa dalla articolata istruttoria del processo di revisione per proseguire, quindi, con l'esame della prova formatasi nel giudizio conclusosi con il giudicato di condanna, ai fini della conclusiva valutazione di resistenza di questa, rispetto alla prima.

La Corte ritiene, intanto, che l'incompletezza della prova nuova sulla quale la stessa Cassazione ha richiamato il giudice del rinvio ad operare un rinnovato scrutinio ai fini della sua astratta idoneità a rimuovere il giudicato, è stata superata ad esito della istruttoria compiuta che ha consentito di accertare la credibilità del dichiarante, la sua attendibilità e, soprattutto, l'esistenza di quegli elementi esterni che ne hanno completato il relativo protocollo valutativo, tenuto conto della particolare qualità del soggetto dichiarante, all'epoca dei fatti componente della squadra investigativa che si occupò delle indagini di Alcamo Marina e partecipò alle fasi in cui furono acquisite le dichiarazioni degli imputati che qui interessano.

Peraltro, va rammentato *in diritto* che “*La chiamata in correità posta a fondamento di una affermazione di responsabilità richiede che il giudice affronti e risolva, anzitutto, il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in correità nonché alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, il giudice deve verificarne l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza; infine, egli deve*

⁶⁴ Cass., Sez. IV, n. 24291 del 7 maggio 2005, Alise e altro, e Sez. I, n. 6337 del 12 novembre 1997, Grgic.

*verificare i riscontri esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede*⁶⁵.

In punto di **fatto**, poi, devesi rilevare che il complessivo compendio probatorio acquisito ha consentito di accertare che - nel contesto dei primi atti d'indagine conseguiti al fermo del Vesco - le dichiarazioni di costui, che hanno indubbiamente orientato gli inquirenti verso i soggetti (tra i quali il Gulotta), successivamente fermati quali complici del primo nella perpetrazione del delitto, non sono state rese spontaneamente, ma sono state certamente frutto anche della violenza esercitata sul dichiarante all'interno del presidio CC. di Sirignano, luogo diverso da quello, la caserma CC. di Alcamo, nel quale erano in corso di svolgimento gli atti d'indagine conseguiti al fermo del Vesco.

Il primo compito di questo giudice è stato, quindi, quello di verificare la bontà delle dichiarazioni promananti da uno dei soggetti (l'Olino, per l'appunto) che, in virtù del ruolo istituzionale allora ricoperto (egli essendo in servizio presso l'Anticrimine dei Carabinieri a Napoli) era stato convocato presso il Comando di Palermo, essendosi in un primo momento delineata una pista, subito "raffreddatasi", secondo la quale l'attacco al presidio dell'Arma in Alcamo Marina andava ascritto ad un'azione sovversiva ai danni delle forze dell'ordine. Il dichiarante, quindi, era uno degli investigatori e, in tale veste, partecipò ad alcuni fondamentali atti istruttori, tra i quali l'interrogatorio a Sirignano.

Nel 2008 innanzi al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Trapani, l'Olino ha dichiarato di essere entrato nell'Arma nel 1968 e di esserne uscito, su sua richiesta, nel 1976 con il grado di brigadiere; di essere stato, nel corso della sua carriera in quel corpo, assegnato al gruppo investigativo diretto dal colonnello Russo; di essere stato, quindi, trasferito a Napoli, ove era entrato nella sezione speciale anticrimine di nuova costituzione, con compiti nell'ambito della lotta contro la criminalità

⁶⁵ Cass., Sez. 5, n. 31442 del 28 giugno 2006, Salinito e altri; sul punto vedi anche Ss.UU. n. 45276/03 Andreotti.

organizzata e di matrice ideologica ed era stato inviato ad Alcamo, proprio la mattina del 27 gennaio 1976, per le indagini sull'uccisione dei due commilitoni. Esse, dopo i primi accertamenti, si trovavano in fase di stallo.

Racconta l'Olino che già nella prima fase delle indagini, il Vesco, portato nella caserma di Alcamo, era stato ammanettato ad un termosifone con la sola mano che aveva (l'altra essendo ridotta ad un moncherino) e fatto oggetto di simulazioni di esecuzione con pistole scariche puntategli contro. Il dichiarante ha affermato di aver tentato di far desistere i suoi commilitoni da quell'atteggiamento, motivato dalla rabbia che costoro provavano, facendo presente che il solo rinvenimento dell'arma con la quale erano stati uccisi i due carabinieri sarebbe stato elemento sufficiente ad inchiodare il fermato. Nessuno avvisò il P.M. di turno o un difensore. Recatosi dal colonnello Russo con gli elementi indiziari raccolti, costui, dopo un colloquio telefonico, prese in mano le redini delle indagini e si recò insieme all'Olino ad Alcamo, dopo aver predisposto una squadra di persone di fiducia per effettuare un interrogatorio "duro".

L'Olino ha affermato di avere sin da subito nutrito delle perplessità sui motivi per i quali c'era stata questa sorta di "esautorazione" degli inquirenti locali da parte del gruppo di Palermo capeggiato dal Russo, considerato vieppiù che presso la caserma di Alcamo non era stato neppure posto in essere un atto di carattere investigativo, né tantomeno l'interrogatorio formale del fermato che, invece, fu caricato, incappucciato con un copri cuscino, sul sedile posteriore di un furgone bianco e condotto in un luogo fuori Alcamo (che l'Olino indica con il nome di Sirigliano o altro analogo) in un presidio minore, sede di squadriglia dei Carabinieri, presso il quale il gruppo giunse di sera (sull'orario il dichiarante afferma che erano le sei-sette di sera e che, comunque, era già buio).

Il dichiarante passa poi a descrivere l'ambiente e la stanza che fu occupata per l'interrogatorio. Furono portate due casse, un telefono da campo che, girando una manovella, era in grado di produrre scariche elettriche, un secchio di metallo pieno di acqua, nella quale venivano sciolte grosse quantità di sale, ad un punto tale che questo non riusciva più a sciogliersi.

Il Vesco fu coricato sulle casse con le mani e i piedi legati e costretto, quindi, ad ingerire grandi quantità di acqua tappandogli il naso e collocandogli un imbuto nel cavo orale. Alle operazioni era presente un medico della Legione di Palermo, incappucciato come alcuni carabinieri, con il compito di controllare le condizioni del Vesco. Gli “imboccamenti” furono sette-otto e durarono circa mezz'ora. All'esito, il Vesco cedette e rivelò l'ubicazione del deposito delle armi. L'Olino fu rimproverato dal suo superiore per avere contestato i metodi utilizzati. Fu, poi, la volta della indicazione dei correi: al Vesco fu sempre somministrata acqua e sale, questa volta con intervalli di scariche elettriche che l'Olino, fuori dalla stanza, aveva dedotto in base al suono percepito (il rumore, cioè, della manovella del telefono).

Ad uno ad uno vennero fuori, così, i nomi dei correi che, a loro volta, furono prelevati dai rispettivi domicili, condotti presso la caserma di Alcamo e sottoposti a sevizie alle quali l'Olino non assistette, ma che apprese dai commenti dei commilitoni. Solo il Mandalà non parlò, nonostante le violenze subite.

Dei tre giovani accusati, solo uno fu condotto a Sirignano e solo in mattinata iniziò la stesura dei verbali sotto forma di spontanee dichiarazioni che, però, il dichiarante rifiutò di firmare. Nel corso dell'esame assistito svoltosi all'udienza del 24 giugno 2010, l'Olino ha sostanzialmente confermato le accuse. Egli, infatti, ha affermato di essersi congedato dall'Arma verso la fine del 1976 e, con riferimento alle indagini seguite al fermo del Vesco, ha aggiunto che costui dichiarò inizialmente che le armi detenute non erano sue, dovendole solo consegnare sulla spiaggia di Alcamo a terzi, non meglio specificati. Il Vesco rimase a disposizione dei militari dell'Arma presso la caserma di Alcamo, senza che si procedesse però al suo interrogatorio o si avvisasse l'autorità giudiziaria o un difensore. I risultati balistici preliminari confermarono la “bontà” della pista, ma nonostante ciò si preferì non procedere all'interrogatorio formale del Vesco, che continuava a negare il suo coinvolgimento, e di portarlo invece, con le modalità descritte, in una località distante circa 30-40 chilometri da Alcamo.

L'interrogatorio del fermato, condotto in una stanza priva di mobili della casermetta, era stato diretto dal colonnello che dapprima aveva cercato di convincere il Vesco a parlare spontaneamente. Il dichiarante ha, quindi, nuovamente descritto la preparazione degli strumenti utilizzati per estorcere la confessione del Vesco, affermando altresì che, a causa del suo atteggiamento palesemente contrario all'utilizzo di mezzi di coartazione, si era trovato in posizione di minoranza, posizione resa ancor più precaria dopo il positivo esito della perquisizione svolta a Partinico, allorché l'interrogato (convinto dal colonnello che le torture sarebbero cessate dopo tali ammissioni) aveva indicato il luogo dove era occultato materiale di interesse investigativo. Man mano che il Vesco faceva i nomi degli accusati, costoro venivano condotti in caserma ad Alcamo, dove, nelle more, aveva fatto rientro anche l'Olino. Il dichiarante ha affermato di non aver preso parte all'interrogatorio degli accusati, ma di avere assistito ai movimenti concitati dei suoi colleghi che stavano svolgendo gli atti istruttori. In particolare, ha affermato che i vari sottufficiali impegnati negli interrogatori si incontravano di tanto in tanto per cercare di far combaciare le dichiarazioni con i dati di generica acquisiti ed, in particolare, con la dinamica dei fatti e con la scena del crimine, soprattutto con riferimento a colui che risultò l'esecutore materiale degli omicidi, il Gulotta, il quale fu costretto ad ammettere di essersi trovato sull'uscio di una porta e di avere sparato prima in una stanza e, quindi, nell'altra.

10. La credibilità del dichiarante.

Quanto alla credibilità dell'Olino, va innanzitutto considerato che egli ha certamente preso parte agli avvenimenti nei quali si inseriscono i comportamenti illeciti che ha attribuito ai suoi commilitoni, poichè componente della squadra che era stata inviata ad investigare sul Vesco. Non riferisce, quindi, *de relato*, bensì di fatti caduti sotto la sua diretta percezione, sebbene essa sia diversamente graduata in relazione ai due diversi contesti in cui egli si è venuto a trovare (casermetta di Sirignano e caserma di Alcamo).

Si tratta, quindi, di soggetto che ha avuto una conoscenza qualificata dei fatti e che, in ogni caso, nell'accusare altri, ha implicitamente coinvolto se stesso in quegli stessi fatti, dal momento che non consta alcuna iniziativa da parte sua per smascherare e fare emergere nel processo i comportamenti illegali che solo successivamente denuncerà.

In merito alle motivazioni che hanno sorretto la sua decisione di parlare a distanza di anni, va intanto considerato che l'Olino ha affermato che il primo tentativo di parlare fu fatto alcuni mesi dopo il congedo (che risale alla fine del 1976), avendo egli richiesto un colloquio con il comandante della Divisione di Napoli dalla quale dipendeva. In quell'occasione, però, riuscì ad interloquire solo con l'aiutante maggiore che gli sconsigliò di assumere iniziative, per motivi di opportunità.

Successivamente, si rivolse alla stampa, dapprima senza alcun seguito, quindi ottenendo maggiore considerazione con la pubblicazione di alcuni articoli aventi ad oggetto, tra l'altro, la vicenda che ci occupa. Il riferimento è, in particolare, al giornalista Francesco La Licata che il 21 dicembre 1990 aveva pubblicato sulla testata giornalistica "La Stampa" un articolo al riguardo.

Subito dopo avere lasciato l'Arma, l'Olino, aveva iniziato a gestire un negozio di generi alimentari a Napoli. Nel 1990 fu sentito dalla magistratura come persona informata sui fatti, in merito a vari episodi riguardanti comportamenti delle forze dell'ordine, tra i quali le torture praticate sugli imputati del processo per la strage di Alcamo Marina.

Quanto alla tempistica delle sue rivelazioni, l'Olino ha affermato di avere perso di vista gli sviluppi successivi della vicenda processuale, venendo a sapere però del suicidio del Vesco in carcere, fatto questo che lo aveva risolto a lasciare l'Arma. Il dichiarante ha poi spiegato di avere taciuto per anni, siccome impegnato a ricostruirsi una vita, convinto che, in definitiva, la verità fosse stata accertata e che il Vesco avesse detto la verità, solo successivamente essendosi convinto che avesse accusato persone innocenti.

Peraltro, già prima del 1990 aveva riferito i fatti al giornalista La Licata, al quale aveva anche chiesto di metterlo in contatto con i magistrati e

aveva anche consegnato ad un parlamentare radicale (che indica nell'on.le Mimmo Pinto) una lettera memoriale del Vesco che, secondo l'Olino, descriveva i fatti proprio come erano accaduti.

Devesi poi rilevare che in nessuna delle sedi in cui l'Olino ha reso le dichiarazioni si è registrata una animosità del dichiarante nei confronti dell'Arma, istituzione della quale egli aveva fatto parte, se non un tentativo di correlare le sue successive vicende giudiziarie al comportamento assunto in seguito alla indagine culminata nella condanna dei soggetti accusati dal Vesco (significativo è il riferimento al confidente del suo superiore presso l'Anticrimine di Napoli che gli avrebbe consegnato l'arma rinvenuta presso il suo domicilio).

A ciò aggiungasi che l'Olino all'interno di quel corpo aveva ricoperto ruoli tutt'altro che marginali, tanto da essere selezionato tra i componenti della squadra che fu inviata ad Alcamo, allorché si era profilata la pista politica del delitto.

Poiché non è contestato che egli si sia volontariamente congedato dall'Arma e non risultando, al contrario, che ne sia stato quindi coattivamente estromesso (le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato collocandosi in epoca successiva alla sua fuoriuscita da quell'istituzione), non si ravvisa alcun concreto elemento alla luce del quale le sue affermazioni possano ascriversi ad intenti calunniosi contro l'Arma stessa.

Al contrario, sembra più accreditabile la versione che lo stesso Olino ha fornito per giustificare il ritardo con il quale ha reso noti fatti che pure gli accusati avevano subito riferito in merito alle modalità con le quali erano stati condotti gli interrogatori di polizia e cioè che, in definitiva, egli si fosse in un primo momento convinto che la pista "Vesco" era quella giusta (stante la pregnanza dei riscontri rappresentati dal materiale trovato in suo possesso, che lo collegava direttamente al delitto) e che, quindi, anche l'individuazione dei suoi complici potesse giovargli della stessa veridicità, avendo finito così per disinteressarsi delle sorti di quel processo.

11. Il controllo di resistenza della prova.

Dalle dichiarazioni, ritenute credibili ed attendibili dell'Olino, riscontrate, tra l'altro, anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite agli atti emergono elementi di discordanza in relazione al trasferimento dei fermati, tra i quali il Gulotta, elementi che vanno a saldarsi con le accuse formulate dai fermati, che di Sirignano parlarono subito e con dovizia di particolari, senza essere però creduti.

Riepilogati gli elementi emersi a carico del Gulotta nel giudizio principale e in quello di revisione, non resta che affrontare il tema, del controllo di resistenza della prova cristallizzatasi nel giudicato di condanna, previa comparazione con quella nuova acquisita in questa fase.

Va, evidenziato che, in sede di giudizio principale, è stato categoricamente escluso che vi sia mai stato un "trasferimento" di alcuni fermati e, tra costoro, innanzitutto del Vesco, presso il presidio di Sirignano.

Già su questo punto, quindi, può affermarsi che la prova "nuova" acquisita in sede di revisione ha superato quella "vecchia" ritenuta sulla stessa circostanza, essendo infatti inconfutabilmente emerso che detto "trasferimento" avvenne proprio nella serata del 12 febbraio 1976, antecedente l'interrogatorio assistito del Vesco, allorché costui era, cioè, già da diverse ore (il suo arresto risalendo alle 2:30 dello stesso 12 febbraio) a disposizione degli investigatori.

Va tenuto conto che il Vesco è stato arrestato alle 2:30 del 12 febbraio 1976 ed interrogato solo alle ore 3:00 del successivo 13 febbraio.

L'insieme di tali dati conferma che Olino ha detto il vero, allorché, pur senza dare indicazioni specifiche sull'orario, ha affermato che il trasferimento a Sirignano era avvenuto di sera (una sera di febbraio, si ricorda).

Non si ritiene che il tempo (almeno otto ore, tra la sera e la notte) per compiere le azioni descritte dall'Olino sia stato insufficiente: l'arco temporale che va dalle ore 19:00 circa del 12 alle ore 3:00 del 13 (per un totale di circa 8 ore, quindi) è del tutto compatibile con l'azione svolta in Sirignano, prolungatasi perché gli investigatori non riuscivano ad ottenere dal Vesco utili indicazioni per individuare il commando che aveva consumato l'orrendo delitto. Costui dopo le prime ammissioni informali, infarcite di riferimenti socio-politici, aveva prima affermato di avere agito da solo, poi insieme ad altri, accusando e ritrattando dette accuse. Solo dopo Sirignano, invece, i militari otterranno quei dati concreti (la refurtiva, in primo luogo) necessari per “agganciare” definitivamente il Vesco al crimine sul quale erano in corso le indagini e, galvanizzati da ciò, andranno avanti al fine di ottenere, con i metodi descritti, anche i nomi dei complici.

Un altro tentativo di ritrattare, seppur solo la chiamata, il Vesco lo porrà in essere anche davanti al suo difensore di fiducia, quando finalmente verrà compilato il verbale di interrogatorio di polizia assistito; ma, appena dopo l'allontanamento della stessa, in quel frangente assai ridotto in cui il Vesco tornò ad essere solo, a disposizione degli inquirenti, redigerà il manoscritto in cui si è cristallizzata la chiamata in correità.

Se la prova dei fatti così come ricostruita anche grazie alle nuove acquisizioni incida su quella che ha fondato l'affermazione di colpevolezza costituisce altro, non automatico passaggio.

Si ritiene che essa influenzi in maniera decisiva l'intera impalcatura accusatoria.

La centralità del tema è di tutta evidenza. La decisione di procedere ad un interrogatorio “informale” del Vesco, presso una sperduta sede di squadriglia, non trova spiegazione alternativa più convincente di quella fornita dall'Olino. Ma vi è di più: le ritrattazioni dei fermati contenevano già dette accuse, sebbene scomode e certamente infamanti per una istituzione, quale l'Arma dei Carabinieri, posta a presidio di uno Stato di diritto, che tanti uomini ha sacrificato nello svolgimento del proprio dovere e alla quale non può

mancarsi di tributare i dovuti riconoscimenti. Infatti alcuni dei fermati, e precisamente Vesco, Ferrantelli e Mandalà affermarono, in sede di ritrattazione, non appena furono al cospetto dell'A.G., di essere stati incappucciati e trasportati in altro luogo. Dal canto suo, anche il Gulotta ritrattò immediatamente la sua precedente confessione, aggiungendo di esser stato fatto oggetto di violenze da parte degli investigatori.

La prova successivamente emersa, promanante da uno stesso appartenente a quel Corpo, ha dimostrato che, nell'occorso, alcuni rappresentanti di quella istituzione violarono proprio le regole che era loro preciso dovere salvaguardare e calpestarono diritti fondamentali dell'uomo, la cui tutela, anche per l'epoca, doveva considerarsi principio generale, immanente dell'ordinamento statale, già vincolato al rispetto del superiore valore della dignità umana, sancito dalla stessa Costituzione e dagli accordi internazionali, prima fra tutti, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955.

Accuse che, oltre a riflettersi ormai nella prova “nuova”, avevano anche allora ricevuto dei riscontri: intanto lo stesso contesto in cui le indagini furono condotte dal momento in cui gli inquirenti “s'imbatterono” nel Vesco; ancora, i referti medici sui fermati, tra i quali quello di maggiore interesse concerne il Mandalà, “l'uomo fatto” (se paragonato ai minorenni e al Gulotta, appena maggiorenne), l'unico che non confessò mai alcunché.

Dal verbale del 14 febbraio 1976 delle ore 4:45 emerge, infatti, che a costui fu riscontrato un arrossamento delle fauci e un alone rossastro sulla faccia radiale dell'avambraccio sinistro, segno il primo certamente compatibile con la forzata introduzione di acqua e sale denunciata dal predetto.

Il Vesco certamente “parlò” ancora prima dell'interrogatorio assistito delle ore 3:00 del 13 febbraio 1976 (che non contiene peraltro alcuna chiamata, ma solo la sua confessione). Infatti, gli investigatori avevano già recuperato parte della refurtiva, ma anche prelevato e portato ad Alcamo sicuramente il Gulotta.

Quanto al Gulotta, la tesi difensiva che lo vuole prelevato a casa sua nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 1976 ha ricevuto definitiva conferma in sede di revisione, confortando l'assunto che la “prima” chiamata del Vesco fu labiale e frutto di “colloqui” informali con gli investigatori. Nessun senso potrebbe, altrimenti, assegnarsi alla affermazione del chiamante contenuta nel verbale di interrogatorio assistito delle ore 3:00 (“...*La violazione armata con spunti e motivi politici è stata messa in atto da me che me ne assumo le responsabilità giuridiche ed eventualmente penali scagionando qualunque altro imputato di questo reato...*”).

Nel corso della giornata del 12 febbraio 1976, il Vesco restò in attesa dell'arrivo del suo difensore a disposizione degli investigatori, in quello che potrebbe definirsi un “vuoto” investigativo, riempito da colloqui informali nel corso dei quali il Vesco rese dichiarazioni quantomeno ondivaghe. Di questo non può non tenersi conto nel momento in cui ci si accinge a valutare quello che costituisce l'unico atto contenente la chiamata in correità, il manoscritto, cioè, vergato di suo pugno.

L'atto non fu recepito mediante un apposito verbale di consegna, ma solo materialmente allegato agli atti dai due vice pretori. Non si conoscono, quindi, le circostanze in cui il giovane scrisse, né chi era presente durante tale attività. Ciò che è stato accertato, invece, è che il manoscritto non esisteva ancora quando in caserma vi era il difensore di fiducia e che di tale atto alla predetta non fu data alcuna notizia allorché ritornò in caserma, per recarsi al sopralluogo presso la grotta in campagna, dopo essersene allontanata per una mezz'oretta.

E' indubbio che l'atto fu vergato in circostanze tutt'altro che chiare da un soggetto che, fino a quel momento, aveva fornito varie versioni dei fatti (quantomeno due, una pienamente coinvolgente i correi, che nel frattempo infatti venivano fermati, l'altra che li scagionava, come da verbale delle ore 3:00) con la conseguenza che la sua attendibilità, ma ancor prima, la sua stessa legalità, va attentamente scrutinata, soprattutto ad esito della nuova prova acquisita.

12. Le conseguenze della prova nuova sulla credibilità delle confessioni.

Va, intanto, considerato in diritto che, nel concetto di prova inutilizzabile, rientrano anche quelle “...formate o acquisite in violazione - o con modalità lesive - dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto ad un loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale⁶⁶ .

Del resto è la stessa Corte Costituzionale ad aver stabilito che “Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale le attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione non possono essere assunte di per sé a giustificazione e a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito. L'effettiva vigenza di tale principio non risulta ostacolata e menomata da alcuna norma dell'ordinamento processuale, specificamente in ordine alle intercettazioni telefoniche, ché, anzi la vigenza del principio è confermata e trova espressione nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.: una volta ammesso che la facoltà di nomina del difensore prima dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore, in puntuale specificazione di un principio già immanente nell'ordinamento, ha escluso la "utilizzabilità" della dichiarazione resa dall'interessato prima di quella nomina”, altresì affermando che “La garanzia del diritto a non rispondere all'autorità inquirente è una specificazione del diritto di difesa enunciato dall'art. 24 Cost. che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento processuale (legge 5 dicembre 1969, n. 932) unicamente con riferimento alla situazione dell'interrogatorio dell'imputato: e ciò allo scopo di rafforzare la sua libertà morale, per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a

⁶⁶ Così in motivazione Cass., Sez. un., n. 16 del 2000, Tammaro.

cospetto dell'autorità e porlo così a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate”⁶⁷

Già in virtù di tali premesse in diritto, quindi, dovrebbe concludersi per la inutilizzabilità della chiamata del Vesco, così come riversata nel manoscritto acquisito agli atti, poiché, anche se non v'è prova che vi fu coercizione nel preciso momento in cui esso fu vergato, deve però ritenersi, alla luce delle considerazioni svolte, che esso fu il risultato delle precedenti vessazioni e delle indebite pressioni che gli investigatori esercitarono sul dichiarante e che, quindi, non fu una chiamata formulata liberamente. Si consideri inoltre che il manoscritto fu redatto in assenza del difensore, sino a poco tempo prima presente, senza che un cenno a tale fondamentale atto (confluito tra quelli dell'istruzione) sia stato fatto a questi al momento del suo ritorno in caserma e prima del compimento del successivo atto istruttorio (l'accesso alla grotta in campagna).

Perché, quindi, nel caso in cui Vesco avesse manifestato il desiderio di consegnare ad uno scritto la sua nuova versione dei fatti, non aspettare il ritorno, annunciato di lì a poco lo stesso difensore di fiducia che aveva assistito all'interrogatorio delle ore 3:00? E, nel caso in cui ciò fosse dipeso dal fermo proposito del dichiarante di non attendere il ritorno del proprio legale di fiducia, perché non fare immediato cenno di tale importante novità al momento del ritorno del predetto legale in caserma e prima di recarsi all'ispezione di località?

Si aggiunga a ciò l'ulteriore, non vana, considerazione che il Vesco, sino ad allora “indeciso” sulla versione da dare e dopo avere poco prima reso quella che scagionava i presunti complici, prima “colloquialmente” indicati agli inquirenti, sentì il bisogno di rendere confessione, questa volta per iscritto, chiamando nuovamente in correità gli stessi terzi, già in precedenza accusati.

Come mai la scelta di “fissare”, nero su bianco (*“verba volant, scripta manent”* ?), proprio la versione in cui accusa i quattro chiamati è stata maturata

⁶⁷ Corte Cost., n. 34 del 1973.

dal dichiarante dopo l'allontanamento del suo difensore di fiducia, al quale gli investigatori non sentirono neppure il bisogno di comunicarlo?

Il difetto di un'adeguata risposta a tali quesiti, che aveva già reso debole la chiamata, ha incrinato in radice, alla luce delle violenze provate e del contesto delle indagini, la stessa credibilità delle accuse mosse.

Deve prendersi atto, quindi, di una complessiva svalutazione della chiamata, proprio perché resa dopo le torture di Sirignano, nel corpo di un atto del quale non consta né un formale verbale di acquisizione, né l'avvenuta comunicazione al difensore che, sino a poco prima, era presente in caserma insieme al Vesco.

Tanto basterebbe per ritenere definitivamente superata la resistenza della prova consolidatasi nel giudicato.

Furono, però, rese anche delle confessioni stragiudiziali dai chiamati che, oltre a fungere da riscontro alla chiamata, hanno un valore probatorio in sé.

Con riferimento alla posizione del Gulotta, si ritiene che la prova nuova acquisita incida parimenti sulla credibilità di tali confessioni.

La confessione del Gulotta va giudicata oggi alla luce dei fatti risultati provati in sede di revisione. Il giovane fu prelevato da casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 1976 per essere interrogato, solo alle ore 11,40 del 13 febbraio, alla presenza di un difensore d'ufficio (e non di quello già nominatogli dalla famiglia che, pure, nella prima mattinata si era recato in caserma e, tranquillizzato dall'ufficiale incontrato, aveva rivolto altrove la sua attenzione e le sue cure professionali). Cosa avvenne in tutto quel tempo all'interno della caserma? Egli fu evidentemente interrogato dagli inquirenti, ma senza legale, fu certamente fatto oggetto di violenze e gli fu anche procurato un cambio di vestiti.

Se si considera che, in quella stessa notte, vi erano stati anche gli interrogatori “duri” a Sirignano, può dedursene che la sua confessione, astrattamente fondante un'accusa nei suoi confronti, avvenne certamente in un

clima anomalo, dopo esser stato prelevato nottetempo da casa, aver subito vessazioni e violenze (sia pure di natura ed entità diversa rispetto a quelle alle quali furono sottoposti altri), in una caserma affollata da militari che si incontravano fuori dalle singole stanze in cui si svolgevano i preliminari “interrogatori” dei fermati per confrontare le singole versioni (emerso dalle dichiarazioni dell’Olino) e necessita, pertanto, di un rigorosissimo vaglio di attendibilità, a fronte della tempestiva ritrattazione (guarda caso, non appena il dichiarante fu posto davanti all’A.G.).

13. Il sistema di acquisizione della prova e legalità.

Pare necessario, a questo punto della disamina, spendere qualche considerazione sul sistema di acquisizione della prova sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito del 1930. Esso era certamente contraddistinto da una maggiore libertà di valutazione delle prove confluite nell’istruttoria, secondo un principio in virtù del quale il giudice poteva liberamente convincersi anche sulla scorta di prove non codificate o non ritualmente acquisite, preferendo il legislatore concentrarsi sui poteri istruttori più che sulle regole di acquisizione probatoria.

Con il nuovo sistema processuale (e grazie ad un’opera adeguatrice già avviata dalla Corte Costituzionale), si sono invece affermati parametri assai più rigidi di acquisizione della prova e una scansione precisa delle fasi del suo sviluppo dialettico, ormai irrinunciabili, oltre che presidiati da specifiche sanzioni, tra le quali, come sopra visto, anche l’inutilizzabilità degli atti.

Ma, nonostante la distanza, anche culturale, che contraddistingue, nei due diversi sistemi processuali, il tema della legalità della prova (corollario oggi del più generale principio del giusto processo, positivamente fissato nel novellato art. 111 della Costituzione), non può sottacersi come l’utilizzo di mezzi di coercizione nell’acquisizione di una confessione stragiudiziale (peraltro ritrattata), sotto forma di violenze tradottesì in torture, lesioni, intimidazioni e forti condizionamenti del dichiarante, costituisse metodo certamente inammissibile anche sotto il vecchio sistema processuale.

La stessa giurisprudenza di legittimità, del resto, aveva già da tempo affermato che *“Le dichiarazioni dell'imputato con le quali lo stesso ammette di avere commesso i fatti oggetto del processo non costituiscono, da sole, una prova tale da dispensare il giudice dal compiere altre indagini, dovendo la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato essere sottoposta a controllo. Siffatto controllo deve essere più rigoroso quando le affermazioni del giudicante, fatte dinanzi agli organi di polizia giudiziaria, siano state smentite in Sede di interrogatorio raccolto dal giudice e vi siano fondate ragioni per ritenere che la volontà del dichiarante, allorché ammise i fatti, era viziata da dolo o da violenza.”*⁶⁸ Poiché, ancora, *“il principio del libero convincimento, cui è informato il giudizio penale, consente al giudice di utilizzare qualsiasi elemento di prova che non sia espressamente escluso dalla legge e che abbia in se l'attitudine, secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare l'esistenza del fatto e la responsabilità del suo autore. quindi anche una confessione, sebbene resa solamente agli organi di polizia giudiziaria e dopo pochi giorni ritrattata, può costituire elemento di prova e ben può il giudice di merito fondare su di essa il proprio convincimento purché la valuti in se stessa ed in relazione alle altre risultanze processuali con adeguata motivazione”*⁶⁹. La confessione stragiudiziale ritrattata, quindi, resa agli organi della P.G. *“...integra un valido elemento di prova, se il giudice, nel suo prudente apprezzamento critico, si convince della sua veridicità e sempre che vengano indicate le ragioni che inducono alla credibilità della confessione e non della ritrattazione (fattispecie in tema di calunnia)”*⁷⁰.

Peraltro, anche rimanendo ai giorni nostri (il richiamo alla giurisprudenza citata parendo opportuno al fine di tener mente al diritto vivente dell'epoca in cui i fatti oggetto della revisione furono giudicati), va considerato che *“La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento*

⁶⁸ Cass., Sez. III, n. 3197, del 24 novembre 1965, Di Bernardo.

⁶⁹ Cass., Sez. VI, n. 84 del 22 dicembre 1966, Unterthurner-

⁷⁰ Cass., Sez. I, n. 12597 del 16 novembre 1988, Ghidara.

autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato, anche se costui, dopo aver reso confessione del delitto di omicidio alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari, abbia ritrattato in dibattimento le precedenti dichiarazioni”⁷¹, ben potendo essa stare alla base “... del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato”⁷².

Quindi, anche ove non si voglia far discendere dall'uso di mezzi coercitivi la sanzione della giuridica inutilizzabilità della prova illecitamente assunta, non può tuttavia negarsi che esso incida sulla stessa forza rappresentativa di detta prova che, in definitiva, finisce con il non provare alcunché.

14. La coerenza delle dichiarazioni del Gulotta e il valore cruciale della prova “nuova” nel giudizio di revisione.

Quali sono gli elementi che dovrebbero dimostrare la veridicità, genuinità e attendibilità di quanto Gulotta confessò, in quel clima, agli inquirenti?

Questo ha costituito uno degli snodi centrali del processo, poiché è proprio sulla coerenza del dichiarato del Gulotta con i dati emersi che si sono contrapposti il verdetto assolutorio di primo grado e i successivi giudizi di colpevolezza.

⁷¹ Cass., Sez. I, n. 14623 del 4 marzo 2008, Abbrescia.

⁷² Cass., Sez. IV, n. 20591 del 5 marzo 2008, D'Avanzo.

Il primo giudice, infatti, non ha creduto al Gulotta perché ha ricostruito la dinamica del delitto in maniera smentita dagli accertamenti espletati sul luogo del delitto; i giudici d'appello, invece, gli hanno creduto perché, secondo la loro opinione, la dinamica del delitto era quella offerta dal Gulotta. Si è già accennato alla legittimità della rivalutazione anche di tale elemento del compendio probatorio sul quale si è formato il giudicato, nuovamente chiamato in causa proprio a cagione della sminuita portata della chiamata del Vesco e delle confessioni ritrattate.

La descrizione dell'interrogatorio del fermato da parte del suo legale costituisce un passaggio assai significativo per comprendere il clima anomalo in cui questa fase delle indagini si svolse. Il tutto avvenne in due giorni circa e condizionò assai pesantemente il lungo *iter* processuale nel corso del quale, per ben 14 anni, si è tentato di acclarare la verità sui fatti di Alcamo Marina (con un ben magro risultato, vien da aggiungere, stante l'esito di questo giudizio e se si considerano le due giovani vite barbaramente stroncate).

All'avvocato, infatti, è stato richiesto di assistere legalmente gli interrogati (che, secondo quanto è dato ormai acquisito, erano già stati sentiti dagli investigatori con i metodi denunciati), nonostante il palese conflitto d'interessi in cui versava in quanto difensore di fiducia dell'accusatore. Ha descritto il suo impegno presso la caserma di Alcamo alla stregua di una vera e propria catena di montaggio, con un ruolo di passivo spettatore di fronte ad un giovanissimo arrestato, che neppure conosceva, né ha salutato, che ha constatato essere “molto provato”, con gli occhi e il volto arrossati, che parlava come un automa e che, soprattutto, ha reso la sua “agghiacciante” confessione tutta “d'un fiato” e nel giro di una mezz'ora.

L'entità del *pathos* (parola con cui si intende descrivere la drammaticità di un simile momento, la sua centralità nel contesto investigativo, le naturali difficoltà che un reo confesso dovrebbe incontrare nel momento in cui si risolve ad ammettere siffatte atrocità) che ha accompagnato quell'atto istruttorio risulta, da tale descrizione, del tutto inadeguata rispetto alla gravità dei fatti e alla condizione del giovane che di essi si stava accusando.

Tali circostanze gettano una nuova luce anche sulle contraddizioni in cui il Gulotta è caduto rispetto alla dinamica degli omicidi, contraddizioni che, ove effettivamente il diciannovenne Gulotta li avesse, così freddamente per come descritti, eseguiti, mai avrebbero dovuto registrarsi (il riferimento è, soprattutto, alla posizione del Falcetta e alla distanza tra sparatore e i bersagli, di cui sopra si è detto).

Di qui il “valore cruciale” della prova nuova raggiunta nel presente giudizio di revisione e la sua idoneità a confutare “...*le valutazioni derivanti, ma sulla base di un diverso assetto probatorio, dalla sentenza di condanna*”⁷³. Alla luce di tali considerazioni, la corte di Reggio Calabria ha assolto al compito devolutole, delibando positivamente la legittimità del passaggio dalla valutazione di astratta idoneità della prova nuova ad incidere sul giudicato, alla fase del merito. Il vaglio della prova che ne è derivata, infatti, all'esito della lunga attività istruttoria, si è basato sul presupposto della sua indefettibilità con riferimento a ciascuna sequenza probatoria “*fino a ricostruire, secondo gli ordinari criteri inferenziali il fatto per cui è intervenuta condanna*”⁷⁴.

15. Superamento delle prove sulle quali si è fondato il giudicato di colpevolezza.

Sul piano processuale, le prove sulle quali si è fondato il giudicato di colpevolezza sono state superate dalla prova nuova emersa che ha dimostrato positivamente l'assunto del trasferimento in Sirignano di tre dei fermati, ai quali sono state inflitte violenze tali da lederne la dignità umana e coartarne la libertà di determinazione, facendo perdere sicuramente spessore sia alla chiamata del Vesco che alle successive confessioni, così incrinando l'efficacia dimostrativa della prova sulla quale si era fondato il giudicato di condanna.

Ed infatti, con riferimento alla chiamata del Vesco, ciò è accaduto perché, anche a voler ritenere che essa, siccome contenuta nel manoscritto vergato di suo pugno, non sia stata il frutto di violenze praticate in quel preciso

⁷³ In motivazione Cass., Sez. un., n. 624 del 2002, Pisano.

⁷⁴ Sentenza Pisano sopra citata.

momento, egli essendo ormai lontano da Sirignano, le circostanze in cui esso fu redatto, per come sopra esposte, ne hanno radicalmente eliso la spontaneità, gettando un'ombra decisiva sull'attendibilità complessiva del chiamante.

Quanto alla confessione del Gulotta, peraltro ritrattata quasi subito, fu resa in condizioni tali da non garantire un pur minimo livello di genuinità, avendo egli già subito violenze (come da referti e da descrizione del suo difensore), e dopo essere rimasto per lungo tempo a disposizione degli investigatori prima dell'interrogatorio.

Ta confessione in quanto maturata in quel clima investigativo descritto dall'Olino, con il conforto dei riscontri esposti, non presenta i connotati di veridicità, genuinità e spontaneità che la giurisprudenza costante richiede per fondare il giudizio di colpevolezza di chi l'ha resa, tenuto conto della sua immediata ritrattazione e della estrema debolezza ed equivocità degli ulteriori elementi acquisiti nel giudizio di merito, primi fra tutti i dati di generica (posizione del Falcetta e distanza dello sparatore dai bersagli), elementi questi ultimi legittimamente rivalutati in sede di revisione, quantomeno sotto il profilo della loro inidoneità a riscontrare una confessione già resistita da solidi elementi di sospetto, quanto alla sua spontaneità e veridicità.

16. La svolta nel giudizio di revisione: l'assoluzione.

La prova acquisita in sede di revisione sul tema specifico dell'attendibilità della chiamata in correità e della spontaneità della confessione ritrattata, quindi, ha vinto la resistenza della vecchia dimostrando l'esistenza di alcune circostanze che su detta attendibilità e spontaneità vanno ad incidere profondamente. Tra queste, certamente si collocano il trasporto in Sirignano e le violenze del tipo descritto; il fermo del Gulotta, da anticiparsi alla tarda serata del 12 febbraio 1976; l'allontanamento, indotto dalle rassicurazioni dell'organo d'indagine, del legale di fiducia di questi, proprio mentre il suo

assistito si trovava già all'interno della caserma di Alcamo, accusato del grave crimine; la nomina di un difensore d'ufficio per lo svolgimento dell'interrogatorio, dopo appena qualche ora dall'allontanamento di quello investito della difesa dai familiari del fermato.

Tali elementi, considerata la norma di cui all'art. 631 c.p.p., sono idonei a configurare quantomeno il legittimo dubbio che i fatti sui quali si fonda l'affermazione di colpevolezza del condannato si siano veramente svolti nel senso recepito nella sentenza di condanna definitiva e tanto basta per la revoca di essa e l'assoluzione del condannato Giuseppe Gulotta da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

A tale verdetto consegue la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese processuali e di mantenimento in carcere nonché per il risarcimento dei danni in favore delle parti civili citate nel giudizio di revisione, nonché l'ordine di immediata liberazione dell'imputato.

Conclusioni.

Lo studio del percorso all'interno del quale deve muoversi il giudice della revisione ci ha consentito di soffermarci sul concetto di novità della prova, intesa come elemento preesistente alla sentenza di condanna che, risultante o no dagli atti, non sia stato oggetto di valutazione da parte del giudice investito della cognizione, a prescindere dall'imputabilità alla parte interessata della omessa conoscenza giudiziale.

Ai fini della revisione, dev'essere riconosciuto il carattere della novità anche a quelle prove che non abbiano formato oggetto di valutazione nel precedente giudizio di cognizione.

Fermo restando che in materia di revisione non è possibile una sentenza di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione di medesime prove assunte nel giudizio (art. 637 comma III c.p.p.), agli effetti dell'art. 630 lettera c. c.p.p., appare chiaro come il requisito della novità dipenda unicamente dal fatto che le prove abbiano o meno formato oggetto di un precedente apprezzamento, non rilevando la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo.

L'eventuale eliminazione della sentenza di condanna trae origine dalla ricostruzione che muove da ciò che il giudice non aveva inizialmente valutato, e ciò corrisponde al requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato dal fatto che la condanna irrevocabile viene sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito del giudizio, fondato in tutto o in parte, su prove diverse da quelle già valutate.

Il giudizio circa la "novità" della prova assume rilievo determinante per la Corte, posto il divieto di rivisitazione delle stesse prove sulle quali si fonda la condanna. È importante rimarcare come, fra le ipotesi in presenza delle quali la revisione può essere chiesta, il richiamato art. 630 annoveri alla lettera c il caso in cui "dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato dev'essere prosciolto a norma dell'art. 631 c.p.p."

L'opera del giudice della revisione si sostanzia da un lato nell'accertamento della forza dimostrativa delle prove nuove (scoperte o sopravvenute) e dall'altro nel controllo, che può assumere una funzione falsificante delle prove già valutate, in modo da pervenire ad una verifica complessiva dell'assetto probatorio oggetto di valutazione ai fini della sentenza di condanna ma sulla base delle specifiche acquisizioni del giudizio di revisione.

Superato il vaglio di ammissibilità della richiesta per essersi correttamente qualificata nuova la prova *noviter reperta* o *noviter producta*, e per essersi ritenuta l'istanza non manifestamente infondata, è consentito al giudice della revisione rivedere, ma solo alla luce del *novum*, le sequenze probatorie che hanno condotto il giudice della cognizione a pronunciare la sentenza di condanna.

Secondo tale impostazione, una volta superata la fase di ammissibilità della revisione, la valutazione della prova non subisce alcuna limitazione, fino a ricostruire il fatto per il quale era stata emessa la condanna.

BIBLIOGRAFIA

- ALOISI U., *Manuale pratico di procedura penale*, vol. III, *Delle impugnazioni*, Giuffrè, 1952.
- AMALFI G., *Revisione delle sentenze assolutorie*, in *Riv. pen.*, 1901.
- ASTARITA S., voce *Revisione*, in *Dig. disc. pen.*, III Agg., tomo II, Utet, 2005.
- AUGENTI G.P., *Lineamenti del processo di revisione*, Cedam, 1949.
- BUSETTO M., *Davvero incompatibili “patteggiamento” e revisione?*, in *Gazz. Giur.*, 1998, n. 44.
- CAVALLARO T., *Inutilizzabilità degli atti delle indagini difensive e ammissibilità della revisione*, in *Ind. Pen.*, 2004.
- CAVALLARO T., *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Giappichelli, 2011.
- CRISTIANI A., *La revisione del giudicato nel sistema nel sistema del processo penale italiano*, Giuffrè, 1970.
- DEAN G., *La revisione*, Cedam, 1999.
- DEAN G., *La revisione*, in AA.VV., *Procedura penale*, Giappichelli, 2010.
- DI DEDDA E., *La revisione della sentenza di patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134*, in *Corriere di merito*, 2004.
- DINACCI F.R., *L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio*, Giuffrè, 2008.
- FIORIO C., *La prova nuova nel processo penale*, Cedam, 2008.
- FOSCHINI G., *La «novità» della prova per l’ammissibilità della revisione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948.
- GAETA P., *Al decisore interno la singola valutazione sul grado di “contaminazione” delle prove*, in *Guida dir.*, 2011, n. 17.
- GALANTINI N., *L’inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Cedam, 1992.
- GIARDA A., *Italia e giurisprudenza europea: «io speriamo che me la cavo»*, in *Dir. pen. Proc.*, 2006.

- LORUSSO S., *La prova scientifica*, in *La prova penale*, Trattato diretto da A. Gaito, vol. I, Utet, 2008.
- LUPO E., *La vincolatività delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo per il giudice interno e la svolta recente della Cassazione civile e penale*, in *Cass. pen.*, 2007.
- MANGIARACINA A., *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Giappichelli, 2010.
- MARCHETTI M.R., *La revisione*, in *Impugnazioni*, a cura di G. Spangher, *Trattato di procedura penale*, a cura di G. Spangher, vol. V, Utet, 2009.
- MOSCARINI P., *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Cedam, 2005.
- NORMANDO R., *Abolito criminis per incostituzionalità e revisione*, in *Cass. pen.* 1984.
- NORMANDO R., *Limiti alla revisione e intangibilità del giudicato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986.
- PAULESU P.P., *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Giappichelli, 2009.
- PRESUTTI A., *Revisione del processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, 1991.
- RAVIZZA A., voce *Revisione* (codice di procedura penale), in *Dig. it.*, vol. XX, parte II, Unione tipografico-editrice torinese, 1913-1918.
- SCALFATI A., *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Cedam, 1995.
- SCALFATI A., *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, in *Cass. pen.*, 1999.
- SCALFATI A., *L'ammissibilità della revisione e la "prova nuova" dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2002.
- SCALFATI A., *I giudici offrono un «rimedio tampone» in attesa che si colmi il vuoto legislativo*, in *Guida dir.*, 2007, n. 9.

- SOTGIU G., *La revisione dei giudicati penali*, Istituto editoriale moderno, 1933.
- TAMIETTI A., *Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restituito in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?*, in *Cass. pen.*, 2004.
- TONINI P., *Prova scientifica e contraddittorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2003.
- TRANCHINA G., *L'esecuzione*, in D. SIRACUSANO-A.GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, Giuffrè, 2006.
- UBERTIS G., voce *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1997.
- VERONESI P., *Insindacabilità sine die: i dubbi restano*, in *Dir. giust.*, 2005, n. 17.

